

Originale

SENT. N. 170/2012

CRON. N.

221



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI POTENZA

SEZIONE LAVORO

N. 740/2011

Reg. Gen.

Minuta depositata

in data 9/3/2012

La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:

dott. Pio FERRONE	Presidente
dott. Maura STASSANO	Consigliere
dott. Caterina MAROTTA	Consigliere relatore

ha pronunciato all'udienza del 23/2/2012 la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di appello iscritto al n. 740 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2011

TRA

FIOM-CGIL DI POTENZA, in persona del Segretario Regionale e Provinciale pro-tempore, sig. Emanuele Giovanni De Nicola, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta mandato in calce al ricorso in appello, dagli avv.ti Franco Focareta, Alberto Piccinini, Massimo Vaggi e Lina Grosso, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Rionero in Vulture (PZ), via Lecce n. 5;

APPELLANTE

E

S.A.T.A. - SOCIETA' AUTOMOBILISTICA TECNOLOGIE AVANZATE - S.P.A.,
con sede in Melfi (PZ) alla Loc. San Nicola Z.I., in persona del legale rappresentante pro-tempore, dott. Giuseppe Messinese (giusta procura per atto notar Morone di Torino in data 8/6/2006 - rep. 342.175, racc. n. 19.407), rappresentata e difesa, in virtù di procura *ad litem* in calce alla copia notificata del ricorso in appello, dagli avv.ti Bruno Amendolito, Francesco Amendolito, Maria Di Biase, Grazia Fazio del Foro di Bari, nonché Diego Dirutigliano, Luca Ropolo del Foro di Torino, anche disgiuntamente, elettivamente domiciliata in Potenza alla via Livorno n. 131, presso lo studio dell'avv. Giuditta Lamorte;

APPELLATO

OGGETTO: Condotta antisindacale - opposizione a decreto ex art. 28 legge n. 300/1970 - Appello avverso la sentenza n. 475/2011 del Giudice del lavoro del Tribunale di Melfi.

CONCLUSIONI

Per l'appellante FIOM-CGIL: <<Voglia la Corte di Appello di Potenza, disattese e reiette tutte le avverse istanze, eccezioni e difese, così provvedere: in riforma della impugnata sentenza confermare il decreto opposto e conseguentemente accogliere in toto le domande formulate nel ricorso ex art. 28 del giudizio sommario che qui si trascrivono:
“Accertare e dichiarare l'antisindacalità del comportamento di S.A.T.A. S.p.A. a socio unico (C.F. e P.IVA 001063750762), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Melfi (PZ), Località San Nicola, Zona Industriale, consistente nell'aver contestato gli addebiti di cui alle lettere di contestazione disciplinare richiamate in narrativa, nell'aver irrogato i licenziamenti disciplinari nei confronti dei lavoratori Lamorte Antonio, Barozzino Giovanni e Pignatelli Marco in data 14/7/2010, contestando

loro di aver interrotto l'attività produttiva, per colpire gli stessi in modo discriminatorio in ragione dell'attività sindacale svolta; in tutte le condotte in violazione dell'art. 28 legge n. 300/70 che emergeranno a seguito delle sommarie informazioni che il Giudice vorrà disporre e conseguentemente ordinare la cessazione del comportamento disponendo la rimozione degli effetti e quindi ordinare a S.A.T.A. S.p.A. a socio unico (C.F. e P.IVA 001063750762), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Melfi (PZ), Località San Nicola, Zona Industriale, di reintegrare il sig. Lamorte Antonio, Barozzino Giovanni e Pignatelli Marco nel proprio posto di lavoro"; con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfettario del 12,50%, di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA, nonché il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della sentenza impugnata con particolare riferimento alle spese di pubblicazione del dispositivo sui quotidiani "Il Corriere della Sera" e "La Repubblica">>.

Per l'appellata S.A.T.A. S.p.A.: <<Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Potenza, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere l'appello avversario, confermando l'impugnata sentenza. Con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi ai sensi di legge>>.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza nr. 475/2011, resa in data 14/7/2011, il Tribunale di Melfi, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, accoglieva l'opposizione proposta dalla S.A.T.A. S.p.A., con ricorso del 19/8/2010, nei confronti della FIOM-CGIL, avverso il decreto ex art. 28 della legge n. 300/1970, reso dal Tribunale di Melfi in data 9/8/2010 e, per l'effetto, revocava l'opposto decreto ordinando la pubblicazione del dispositivo sui

quotidiani "Il Corriere della Sera" e "La Repubblica"; le spese processuali restavano compensate tra le parti.

Con ricorso depositato in data 21/7/2010 la FIOM-CGIL di Potenza aveva azionato il procedimento sommario di cui all'art. 28 della legge n. 300/1970, chiedendo all'adito Tribunale di Melfi di accertare e dichiarare il carattere antisindacale della condotta posta in essere da S.A.T.A. S.p.A., in relazione ai licenziamenti intimati ai lavoratori Lamorte Antonio, Barozzino Giovanni e Pignatelli Marco, e, quindi, di ordinare alla società convenuta la cessazione del denunciato comportamento e la rimozione degli effetti dei disposti licenziamenti mediante l'immediata reintegrazione dei citati lavoratori.

A sostegno di tali richieste, l'O.S. ricorrente aveva dedotto che i licenziamenti *de quibus* erano, in primo luogo, fondati su una contestazione inveritiera (e quindi illegittimi, poiché privi di giusta causa), atteso che - diversamente da quanto sostenuto dall'azienda e da quest'ultima posto a base delle contestazioni - la movimentazione dei carrelli AGV dall'area *picking* delle UTE n. 3 e n. 4, durante lo sciopero del 7/7/2010, non era stata interrotta dalla presenza dei lavoratori licenziati (che, in tesi, ne avrebbero ostruito la corsa), bensì sospesa dai responsabili UTE, in ragione dell'adesione degli operai alla mobilitazione.

La sanzione, inoltre, ad avviso della ricorrente avrebbe avuto carattere antisindacale, in quanto irrogata a due delegati (Lamorte e Barozzino) e ad un iscritto (Pignatelli) FIOM, a causa del ruolo da questi esercitato in azienda in occasione delle mobilitazioni che avevano interessato lo stabilimento di Melfi, e, in particolare, dell'attività sindacale dai medesimi svolta nel corso dello sciopero tenutosi in data 7/7/2010.

Si era costituita la S.A.T.A. S.p.A. ed aveva impugnato quanto *ex adverso* dedotto, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con decreto del 9/8/2010 il Tribunale di Melfi, all'esito della fase sommaria, aveva dichiarato l'antisindacalità dei licenziamenti intimati da S.A.T.A. S.p.A., in data 13-14/7/2010, ai lavoratori Lamorte Antonio, Barazzino Giovanni e Pignatelli Marco, e, per l'effetto, ordinato a S.A.T.A. S.p.A. la immediata reintegra degli stessi nel proprio posto di lavoro; aveva, altresì, ordinato la pubblicazione del dispositivo, a cura e spese della società resistente, sui quotidiani "Il Corriere della Sera" e "La Repubblica".

Il giudice della fase sommaria aveva, in particolare, ritenuto che contraria alla prospettazione dell'azienda fosse la circostanza, emersa dall'istruttoria, che per rendere nuovamente operativo il carrello era stato necessario un ripristino manuale, laddove, se la causa del blocco fosse stata la presenza dei lavoratori licenziati sul percorso del passaggio del carrello (con rilevamento della stessa da parte del radar del veicolo), non vi sarebbe stata alcuna necessità di tale operazione; una volta eliminato l'ostacolo, il veicolo sarebbe, infatti, ripartito automaticamente. Aveva, così, escluso la sussistenza, dal punto di vista oggettivo, della condotta come contestata dall'azienda. In ogni caso, aveva ritenuto che potesse essere escluso, in capo ai lavoratori licenziati, l'elemento soggettivo del dolo, nel senso di deliberata volontà di impedire il transito degli AGV e di arrestare, così, la produzione aziendale, ed evidenziato che gli stessi, sentendosi minacciati, attraverso contestazioni all'apparenza incomprensibili, nell'esercizio di un loro diritto costituzionale (era in atto uno sciopero) e stante la particolare concitazione del momento, avevano "trascurato" di considerare che la loro condotta potesse oggettivamente essere causativa di un blocco della produzione, pensando prioritariamente a difendersi. Tale ricostruzione, ad avviso del giudicante, era stata corroborata dal fatto che dall'istruttoria svolta era emerso che, nel corso della accesa discussione tra gli scioperanti ed i responsabili aziendali, questi ultimi mai avevano prospettato ai lavoratori la tesi che il carrello potesse essere bloccato a

causa di un precedente contatto con un ostacolo, essendosi invece limitati a contestare direttamente la posizione dei lavoratori. Quanto alla antisindacalità degli irrogati provvedimenti, aveva ritenuto che gli stessi - in quanto diretti contro attivisti e militanti della FIOM, organizzazione notoriamente protagonista, a seguito di determinate scelte di politica industriale e di organizzazione del lavoro operate dal gruppo FIAT (v., in particolare il c.d. "accordo di Pomigliano"), di una serrata critica sindacale nei confronti di tutte le società facenti capo al gruppo medesimo - fossero idonei a conculcare il futuro sereno esercizio del diritto - costituzionalmente tutelato - di sciopero e a limitare l'esercizio dell'attività sindacale.

Avverso tale decreto, con ricorso depositato in data 19/8/2010, S.A.T.A. S.p.A. aveva proposto opposizione, deducendo che il Giudice di *prime cure* aveva erroneamente valutato gli esiti dell'attività istruttoria, seppur sommariamente svolta. Aveva, in particolare, rilevato la manifesta e radicale incongruità e contraddittorietà della motivazione in ordine ai fatti controversi e decisivi per il giudizio (fallace interpretazione della contestazione - addebito dell'impedimento al transito dell'AGV e non del blocco iniziale dello stesso - incongrua ed erronea valutazione delle condotte dei lavoratori licenziati - consapevolezza degli stessi in ordine ai motivi della contestazione - deliberato impedimento al transito dell'AGV - sussistenza dell'elemento soggettivo). Aveva dedotto la piena legittimità e proporzionalità dei provvedimenti irrogati.

La FIOM-CGIL si era costituita in giudizio ed aveva chiesto il rigetto dell'opposizione.

Espletata ulteriore prova testimoniale ed acquisita nuova documentazione in corso di giudizio, rigettata con ordinanza del 21/1/2011 la richiesta avanzata dalla FIOM-CGIL di autorizzazione al deposito di: 1) copia DVD della registrazione della trasmissione televisiva "Annozero" del 2/10/2010, 2) copia delle trascrizioni giurate delle registrazioni

telefoniche, 3) scheda Sim dell'utenza telefonica mobile intestata al Barozzino, 4) telefono cellulare del Barozzino, 5) n. 2 fotografie ritraenti il contenuto di un messaggio sms; 6) copia dell'articolo apparso su "Il Quotidiano" del 16/1/2011. Erano state, poi, rigettate, con successiva ordinanza del 7/5/2011, le richieste della FIOM-CGIL di accesso sul luogo di lavoro e di acquisizione di n. 4 fotografie riproducenti i luoghi ove si erano svolti i fatti. Quindi la causa era stata decisa in senso favorevole alla società opponente.

Il giudice dell'opposizione aveva ritenuto di escludere ogni intento persecutorio o antisindacale da parte dell'azienda ed a carico dei lavoratori licenziati, evidenziando che i provvedimenti di recesso erano stati la logica conseguenza di comportamenti che, travalicando i limiti dello sciopero, erano sconfinati nell'aperta violazione dei più comuni obblighi di diligenza, fedeltà, obbedienza, correttezza e buona fede e nella plateale negazione della gerarchia aziendale. Aveva rilevato, in particolare, che le modalità di protesta poste in atto da Barozzino, Lamorte e Pignatelli, pur se con alcune differenziazioni iniziali, oltre ad essere illegittime da un punto di vista strettamente giuridico, erano state sin da subito percepite come tali sindacalmente anche da tutti gli altri manifestanti, tra cui alcuni rappresentanti di altre sigle sindacali, i quali si erano dissociati spostandosi ai bordi del percorso dell'AGV ed invitando i tre a fare altrettanto e, successivamente, avevano preso le distanze dal documento, sottoscritto la stessa notte in cui si erano verificati i fatti, contenente la dichiarazione di corretto svolgimento della protesta. Ritenuta accertata, dunque, l'illegittimità della condotta dei tre lavoratori e l'estraneità di essa all'ambito dello sciopero e ritenuta, altresì, la sussistenza di un danno grave per l'azienda determinato dal blocco della produzione riconducibile alla condotta esclusiva di Barozzino, Lamorte e Pignatelli, aveva reputato che si fosse fuori da ogni ipotesi di discriminazione rilevante a

norma dell'art. 28 dello statuto dei lavoratori ed aveva, in conseguenza, revocato il decreto opposto.

Avverso tale pronuncia interponeva appello la FIOM-CGIL di Potenza con ricorso depositato in data 19/10/2011, censurando la sentenza impugnata per: «Errore di diritto in relazione ai denunciati vizi formali del licenziamento per violazione della procedura di cui all'art. 14 dell'accordo interconfederale del 18 aprile 1966»; «Errore di diritto in ordine al mutamento del contenuto della contestazione disciplinare ed alla valenza del principio di immutabilità della motivazione del licenziamento»; «Travisamento dei fatti per come emersi dall'istruttoria e documentati, mancata considerazione di fatti rilevanti incontestabili»; «Errata valutazione delle risultanze istruttorie»; «Vizi in procedendo in relazione alla fase istruttoria del processo relativamente alle decisioni sulla ammissione dei mezzi di prova e alla illegittima riduzione della lista testimoniale della parte opposta oggi appellante». Insisteva per l'accoglimento delle richieste istruttorie invano formulate innanzi al primo giudice e concludeva per la riforma dell'impugnata sentenza con rivalsa di spese.

Emesso il decreto presidenziale ex art. 435 c.p.c., notificato in uno all'atto introduttivo alla controparte, si costituiva la S.A.T.A. S.p.A. resistendo alle avverse deduzioni e concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.

Con ordinanza collegiale del 19/1/2012 veniva disposta l'acquisizione di documentazione.

Alla odierna udienza comparivano i procuratori delle parti che riportatisi ai rispettivi scritti difensivi discutevano la causa che veniva decisa come da dispositivo letto in udienza.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di gravame deduce l'appellante la sussistenza di un errore di diritto in relazione ai denunciati vizi formali dei licenziamenti, per violazione della procedura di cui all'art. 14 dell'Accordo interconfederale del 18/4/1966.

Sostiene che il primo giudice ha risposto in modo *"troppo sbrigativo"* al contestato rilievo secondo il quale il datore di lavoro non avrebbe fatto *"seguire"* la notifica dei licenziamenti all'associazione sindacale alla comunicazione ai singoli lavoratori. Censura l'approccio formalistico risultante dalla decisione ed evidenzia che detta ultima comunicazione fu fatta (non prima ma) contestualmente all'altra, *"tant'è che i lavoratori hanno appreso del loro licenziamento dall'associazione sindacale"*.

Il motivo è infondato.

La norma pattizia invocata dall'appellante testualmente prevede: *"1. I membri di commissione interna ed i delegati di impresa in carica ed uscenti, fino ad un anno dalla cessazione dalla carica, non possono essere licenziati o trasferiti senza il nulla osta delle organizzazioni sindacali territoriali che rappresentano rispettivamente il lavoratore interessato e l'azienda le quali si pronunceranno in merito, dopo un esame conciliativo fatto su richiesta dell'organizzazione dei lavoratori, entro sei giorni dalla notifica fatta dalla associazione dei datori di lavoro a quella dei lavoratori; quest'ultima notifica segue la comunicazione fatta dall'azienda al lavoratore interessato ed alla propria organizzazione. Il licenziamento o il trasferimento deve essere comunicato con forma scritta al lavoratore, il quale ha diritto di chiederne la motivazione. 2. Se il nulla-osta viene concesso o comunque decorso il termine di cui al numero precedente senza che sia stato richiesto l'esame conciliativo, il provvedimento aziendale diviene operante...."*

Si osserva, innanzitutto, che l'Accordo Interconfederale del 18/4/1966, sottoscritto per la costituzione ed il funzionamento delle commissioni interne, rimasto in vigore solo da un punto di vista formale - visto che la successiva legge n. 300/1970 non ha sostituito le rappresentanze sindacali aziendali (di origine legale, art. 19) alle commissioni interne (di origine contrattuale), prevedendole, separatamente, entrambe (art. 4, 6 e 22), affidando alle seconde solo funzioni eventuali e sussidiarie (nell'ipotesi di mancata costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali) ed assicurando alcune garanzie processuali sia ai dirigenti delle rappresentanze che ai candidati membri delle commissioni interne (art. 18, comma 4, e art. 22) - così Cass. n. 7603 del 28/7/1990, *id.* n. 6366 del 16/05/2000 -, è stato recepito dall'art. 6 del C.C.N.L. per le lavoratrici ed i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata. Con tale ultima disposizione pattizia le parti si sono impegnate all'osservanza, nei confronti dei componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all'art. 5 del medesimo C.C.N.L., limitatamente al periodo di durata dell'incarico, della tutela prevista dal suddetto art. 14 dell'Accordo Interconfederale del 18/4/1966.

Il dato testuale è, però, nel senso che l'inefficacia del licenziamento (che è una inefficacia di tipo convenzionale e, dunque, costituisce mero inadempimento contrattuale e non legale, con la conseguente inapplicabilità - nel caso di diretta impugnativa da parte del lavoratore - dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori che, disciplinando l'istituto della reintegrazione, è previsione eccezionale, con ambito di operatività ben delimitato) è posto in relazione alla mancanza del nulla osta da parte delle organizzazioni sindacali territoriali, non anche alla posteriorità della notifica a queste ultime dell'atto espulsivo rispetto alla comunicazione al lavoratore interessato. Tale ultima scansione temporale non è in alcun modo sanzionata.

Peraltro, la *ratio* della previsione di cui all'art. 14 dell'A.I. del 18/4/1966, secondo cui il nulla osta in caso di trasferimento o di licenziamento di rappresentanti di r.s.a. deve essere

richiesto dopo l'intimazione del licenziamento, è quella di garantire all'organizzazione del lavoratore una compiuta conoscenza dei motivi adottati per il trasferimento o il licenziamento, e ciò al fine dell'esame conciliativo (tra le contrapposte associazioni di categoria) nei termini previsti - si veda, in tal senso, Cass. n. 7105 del 6/7/1990 che interpreta la disposizione suddetta alla luce della previsione di cui al secondo comma del medesimo art. 14 secondo cui il provvedimento aziendale diviene operante in caso di concessione del nulla-osta medesimo e quando sia comunque scaduto, sempre che sia stato richiesto l'esame conciliativo, il termine all'uopo previsto -. Pertanto si tratta di una previsione a tutela delle prerogative dell'organizzazione ai fini del suddetto esame conciliativo (che qui non sono in discussione) e non (direttamente) di quelle del lavoratore. Con il secondo ed articolato motivo deduce l'appellante la sussistenza di un errore di diritto in ordine al mutamento del contenuto della contestazione disciplinare ed alla valenza del principio di immutabilità della motivazione del licenziamento. Sostiene che, a fronte di una contestazione chiaramente diretta a censurare l'intenzionale blocco dei carrelli, il primo giudice non ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali circa l'immutabilità della motivazione del licenziamento, non avvedendosi del fatto che vi era stato un *"mutamento del contenuto della contestazione disciplinare"* tale da pregiudicare lo stesso diritto di difesa. Evidenzia che, nel corso del processo, vi è stato un aggiustamento e mutamento progressivo della posizione aziendale così da indurre il primo giudice a ritenere contestato il fatto di aver ostacolato *"la solerte ripresa della produzione"* a fronte dell'iniziale addebito del *"blocco dell'attività produttiva"*. Rileva che, a fronte di una motivazione divenuta *"di grave insubordinazione"*, il primo giudice non ha tenuto in debito conto la circostanza che lo sciopero è una legittima causa di sospensione del rapporto, durante la quale l'obbligo di obbedienza non può che essere sospeso (al contrario



di altri obblighi, quali ad esempio la fedeltà), ovvero comunque risultare attenuato, ed evidenza che tale omissione ha inciso sul giudizio di proporzionalità come operato. Rileva che erroneamente il primo giudice ha fatto riferimento ad un "*comportamento oltraggioso in contrasto con l'etica comune*", assolutamente estraneo alla contestazione disciplinare, ed ugualmente in modo erroneo ha valutato fondata ed adeguata, quale causa di licenziamento, la "*pubblica minaccia di Barozzino di estendere tale forma di protesta a tutto il montaggio*", ignorando, al riguardo, la circostanza, documentalmente provata, che l'unico atteggiamento provocatorio era stato quello del gestore operativo Tartaglia verso gli scioperanti e non viceversa.

Il motivo, per la parte relativa al dedotto mutamento della motivazione del licenziamento (e riservato al prosieguo l'esame della censura afferente il giudizio di proporzionalità nonché di quelle più specificamente attinenti agli ulteriori aspetti della ritenuta "*grave insubordinazione*"), non è, in sé, fondato, anche se sollecita alcune precisazioni che si riveleranno determinanti per la comprensione dell'intera vicenda oltre che per l'esame delle ulteriori censure mosse alla sentenza *de qua*.

Come correttamente evidenziato da parte appellata, il principio posto a garanzia dell'effettivo diritto di difesa che la normativa sul procedimento disciplinare di cui all'art. 7 della legge n. 300/1970 assicura al lavoratore incolpato (ai fini della verifica della legittimità del successivo licenziamento) è quello della immutabilità della contestazione che preclude l'attribuibilità al lavoratore, a sostegno del provvedimento espulsivo irrogato, di nuovi fatti, salvo che questi configurino circostanze confermatrici dell'addebito già contestato, ovvero integrino circostanze diverse che concorrano a definire mancanze addebitabili al lavoratore e siano state contestate nell'osservanza delle norme poste a tutela del diritto di difesa del dipendente (si veda, sul punto, Cass. n. 17604 del 10/08/2007:

“L’immutabilità della contestazione preclude al datore di lavoro di far valere, a sostegno delle sue determinazioni disciplinari (nella specie, licenziamento), circostanze nuove rispetto a quelle contestate, tali da implicare una diversa valutazione dell’infrazione disciplinare anche diversamente tipizzata dal codice disciplinare apprestato dalla contrattazione collettiva, dovendosi garantire l’effettivo diritto di difesa che la normativa sul procedimento disciplinare di cui all’art. 7 della legge n. 300 del 1970 assicura al lavoratore incolpato” ed in senso conforme Cass. n. 6499 del 22/03/2011: *“In tema di licenziamento disciplinare, il fatto contestato ben può essere ricondotto ad una diversa ipotesi disciplinare (dato che, in tal caso, non si verifica una modifica della contestazione, ma solo un diverso apprezzamento dello stesso fatto), ma l’immutabilità della contestazione preclude al datore di lavoro di far poi valere, a sostegno della legittimità del licenziamento stesso, circostanze nuove rispetto a quelle contestate, tali da implicare una diversa valutazione dell’infrazione anche diversamente tipizzata dal codice disciplinare apprestato dalla contrattazione collettiva, dovendosi garantire l’effettivo diritto di difesa che la normativa sul procedimento disciplinare di cui all’art. 7 della legge n. 300 del 1970 assicura al lavoratore incolpato”*. Questi principi di elaborazione giurisprudenziale si ispirano ad un equo contemperamento delle contrapposte esigenze delle parti del rapporto di lavoro ed a valori di effettività del diritto di difesa in materia disciplinare, che la Corte costituzionale ha più volte riconosciuto (v., fra le altre, le sentenze 30 novembre 1982, n. 204; 25 luglio 1989, n. 427; 23 luglio 1991, n. 364) inalienabile acquisizione del patrimonio civile del lavoratore, nei cui confronti è esercitato il potere della controparte, si da sottrarre le relative norme ordinarie di previsione a qualsiasi dubbio di dissonanza dal modello prefigurabile in base al combinato disposto degli artt. 3 e 24 Cost..

Peraltro, sempre in tema di licenziamento disciplinare, il problema del coordinamento tra l'art. 7 della legge n. 300/1970, che impone l'obbligo della contestazione dell'addebito, e l'art. 2 della legge n. 604/1966, che prevede la comunicazione per iscritto del recesso con onere di specificazione dei motivi su richiesta del lavoratore, è stato dalla Suprema Corte risolto nel senso che, ferma la distinzione tra contestazione dell'addebito e motivazione del licenziamento, è sufficiente il mero richiamo al contenuto della lettera di contestazione, che è finalizzata a consentire al lavoratore la proposizione di eventuali discolpe - così Cass. n. 11851 del 16/11/1995, *id.* n. 4659 del 21/04/1993, *id.* n. 2963 del 20/03/1991 -.

La *ratio* dell'evidenziato inscindibile collegamento tra contestazione dell'addebito e motivazione del licenziamento è sempre quella di consentire al lavoratore un compiuta difesa in relazione alle circostanze così come delineate nella prima, che preclude al datore di lavoro di licenziare per altre ragioni, diverse da quelle contestate.

Il principio di corrispondenza fra la contestazione preventiva dell'addebito e la "causa" del licenziamento comporta, dunque, senz'altro (e solo) l'irrilevanza dei fatti non contestati quali elementi costitutivi della "mancanza" addotta a motivazione del licenziamento. Resta, evidentemente, fuori dal suddetto limite la riconducibilità del fatto contestato ad una diversa ipotesi disciplinare, dato che in tal caso non si verifica una modifica della contestazione, ma solo un diverso apprezzamento dello stesso fatto (cfr., sul punto, la già citata Cass. 11851/95 che ha escluso la violazione del principio in questione in una ipotesi in cui la società datrice di lavoro aveva addotto, nella lettera di licenziamento, quale giusta causa del medesimo il blocco dell'attività produttiva e non anche la grave insubordinazione, indicata nella nota di contestazione).

Con il richiamo alla immutabilità della motivazione del licenziamento, l'appellante, evidentemente, fa riferimento alla immutabilità della "causa" del licenziamento,

sostenendo che l'accusa (tanto in sede di lettera di contestazione quanto in sede di provvedimento di licenziamento) di un comportamento che, nella sostanza, avrebbe integrato un atto di sabotaggio sarebbe stata del tutto diversa da quella, nel corso del giudizio, formulata dalla società, a seguito dei primi esiti istruttori, e, quindi, fatta propria dal giudice dell'opposizione, di un comportamento di ostacolo alla "solerte ripresa" della produzione, realizzatosi attraverso l'inottemperanza all'ordine del gestore operativo Tartaglia Francesco di spostarsi dalla linea di transito dei carrelli. Rileva, altresì, che di una suddivisione tra una prima e una seconda fase degli accadimenti non vi sarebbe traccia nella contestazione.

Invero, tale mutamento non si rinviene dagli atti. Dalle lettere di contestazione si evince che il blocco degli AGV, rilevato, come si legge, dai responsabili delle UTE 3 e 4 (Forte Nicola e Restaino Vito) intorno alle ore 2.05, costituisce l'antefatto per spiegare le ragioni dell'intervento sul posto dei suddetti responsabili. Il fulcro della contestazione è incentrato, per quanto attiene al Lamorte, su ciò che è stato rilevato dagli stessi indicati responsabili, al momento del loro arrivo sul posto (si veda la contestazione al Lamorte: *"Avvicinatisi ai carrelli i suddetti responsabili La vedevano posizionato all'interno dell'area delimitata da apposite linee gialle ove vige, per motivi di sicurezza, specifico divieto di transito e sosta del personale, proprio sulla banda magnetica su cui scorrono i carrelli, davanti ad un carrello in maniera da impedirne deliberatamente il transito. A tal punto La invitavano a spostarsi per consentire il passaggio del carrello ed il regolare corso della produzione ma Ella, ignorando sfrontatamente l'ordine ricevuto rispondeva "siamo in assemblea", ripetendolo più volte"*) e, per quanto attiene al Lamorte, al Barozzino ed al Pignatelli, su ciò che è stato rilevato dal gestore operativo (si veda la contestazione al Lamorte: *"....I responsabili, allora, si allontanavano chiedendo l'intervento del gestore operativo*

dell'Officina 77 turno il quale, portatosi intorno alle 2.20 nel luogo in cui i carrelli erano bloccati, La trovava, unitamente ai sig.ri Barozzino Giovanni e Pignatelli Marco, sempre fermo nella suddetta area davanti ai carrelli AGV tanto da impedirne il transito. A tal punto il Gestore Operativo La invitava unitamente ai Suoi colleghi a lasciare libera l'area interdetta al personale ed a consentire il regolare transito dei carrelli in quanto tale suo comportamento stava provocando il blocco dell'attività produttiva, ma Ella, con i Suoi due colleghi incurante dell'invito, continuava a rimanere fermo davanti al carrello; non solo..."; si vedano, altresì, le contestazioni relative al Barozzino ed al Pignatelli, in parte qua, assolutamente identiche).

Il giudice dell'opposizione distingue due fasi degli accadimenti, assumendo quale elemento di passaggio dall'una all'altra "lo stazionamento consapevole dei tre licenziati innanzi al carrello (il cui funzionamento non poteva essere ripristinato a causa della permanenza irregolare e pericolosa di questi)".

In realtà, sulla base delle lettere di contestazione, appare corretto distinguere: una 1^a fase durata fino al momento - successivo al rilevamento del blocco iniziale - dell'intervento sul posto dei responsabili UTE Forte e Restaino - fase corrispondente all'antefatto rispetto al quale nessun addebito viene mosso ai lavoratori - ed una 2^a fase iniziata con l'intervento dei suddetti Forte e Restaino e proseguita con quello del responsabile del personale del turno (Repo), Tribuzio Saverio, e del gestore operativo, Tartaglia Francesco, protrattasi fino alle 2.30 "allorquando finalmente, Ella si allontanava dalla suddetta area di transito" - momento temporale, quest'ultimo, comune a tutte e tre le contestazioni -. In questa 2^a fase si collocano gli addebiti che, per quanto attiene al Lamorte, iniziano già con il comportamento da questi assunto al momento dell'intervento dei responsabili UTE ("Ella, ignorando sfrontatamente l'ordine ricevuto rispondeva "siamo in assemblea"), e

proseguono con i comportamenti rilevati dal gestore operativo (per tutti e tre i lavoratori), e cioè con la contestazione del posizionamento davanti ai carrelli AGV così da impedirne il transito, con l'inottemperanza all'invito del gestore operativo a lasciare libera l'area interdetta al personale ed a consentire il regolare transito dei carrelli nonché con lo specifico fare insubordinato e minaccioso singolarmente addebitato.

Non ha, in effetti, formato oggetto della contestazione il blocco iniziale dei carrelli, non risultando addebitata ai lavoratori la responsabilità del fermo di questi, come rilevato dai responsabili UTE. Tanto si evince chiaramente anche dalla posizione assunta da S.A.T.A. S.p.A. in sede di ricorso in opposizione ove, al riguardo, la stessa ha espressamente evidenziato - pagg. 20-21 -: *“le ragioni del blocco primario del carrello sono irrilevanti ai fini del presente giudizio, nel cui ambito si ribadisce, unico ed effettivo motivo di contestazione è stato l'impedimento del transito del carrellini e la reiterazione della condotta, nonostante gli inviti e gli ammonimenti da parte della gerarchia aziendale”*.

I punti centrali della contestazione hanno, in sostanza, riguardato: 1) la posizione irregolare, e prolungata nel tempo, dei lavoratori sulla banda magnetica su cui scorrono i carrelli, dinanzi ad un carrello (successiva al rilevamento del fermo), in maniera da impedirne “deliberatamente” il transito e da provocare il “blocco” dell'attività produttiva; 2) l'essere stati gli stessi incuranti dell'invito, rivolto loro dal gestore operativo, a spostarsi dall'area interdetta al personale così da consentire il regolare transito dei carrelli; 3) il “fare insubordinato” attraverso affermazioni e minacce.

Appare, allora, poco significativo, ai fini che qui interessano, disquisire sul concetto di “blocco” dell'attività produttiva per differenziare lo stesso rispetto a quello di “impedimento” o “rallentamento” della ripresa della stessa, essendo chiaro che, nella prospettazione di cui alle contestazioni, ciò che principalmente si addebita ai lavoratori, è

un comportamento volontario (mantenuto per un certo tempo, nonostante gli inviti dei responsabili) avente il proposito di ostacolare il regolare svolgimento dell'attività produttiva mediante l'impedimento del transito del carrello. In altre parole, l'elemento soggettivo della condotta contestata è il deliberato ostacolo al transito del carrello, ostacolo costituente non l'effetto di un agire semplicemente insubordinato, ma l'obiettivo che i lavoratori, con lo stazionamento nell'area interdetta, avrebbero inteso perseguire. Tanto si evince dal riferimento contenuto nelle lettere di contestazione ad una condotta "illecita", integrante gli estremi del reato (si veda anche la denuncia presentata dalla società alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Melfi in data 30/7/2010 per i reati di cui agli artt. 610 e 513 c.p.). E si evince anche dalla posizione assunta dalla S.A.T.A. S.p.A. in sede di ricorso in opposizione ove l'azienda, nel censurare la decisione della fase sommaria proprio nella parte in cui è stato escluso l'elemento soggettivo del dolo, si è così espressa - pagg. 27-31 -: *"i tre operai licenziati...hanno posto in essere condotte gravemente illecite e travalicanti il legittimo esercizio del diritto di sciopero....hanno di fatto impedito che la ripresa dell'attività produttiva durante il periodo di sciopero proclamato <resa possibile dalla scarsa adesione ad esso delle maestranze e dalla pronta riorganizzazione delle attività ad opera dei capi UTE> potesse tradursi in una effettiva produzione di vetture.....i comportamenti dei tre licenziati integrano chiare fattispecie di reato in relazione alle quali la società resistente ha chiesto, nelle forme di legge, l'intervento della competente Procura della Repubblica"*; nonché dalla memoria di costituzione in appello ove - pag. 36 - la stessa, nel ricostruire le fasi temporali evincibili dalle lettere di contestazione ed al fine di contrastare l'eccepito mutamento della causa del licenziamento, colloca l'elemento centrale dell'addebito nella fase successiva all'intervento del Tartaglia e fa riferimento all'adottato provvedimento *"...come legittima reazione datoriale a fronte di una palese violazione*



delle norme civilistiche che regolano il rapporto di lavoro ed espressione di condotta delittuosa consumata con violenza e perciò come detto, portata all'attenzione della competente Procura della Repubblica...” .

A conferma del fatto che l'addebito principale consistesse nell'intenzionale e deliberato ostacolo all'attività produttiva vi è quanto affermato dalla stessa S.A.T.A. S.p.A. in ordine alla circostanza che l'aver ignorato gli inviti dei responsabili aziendali a liberare il percorso dei carrelli AGV e l'aver medesimi reagito alle predette esortazioni con tono sprezzante e provocatorio avrebbe connotato di “*ulteriore gravità*” i loro comportamenti - pag. 30 del ricorso in opposizione -. Ma vi è anche quanto evidenziato dalla società, all'udienza del 6/10/2010, in ordine alla rilevanza, al fine di provare i fatti accaduti la notte tra il 6 e 7 luglio, della richiesta di acquisizione dei nn. 37/2010 e 38/2010 del settimanale “Panorama” (in particolare, il n. 37 aveva quale titolo di copertina: “La verità sul sabotaggio di Melfi - Gli eroi bugiardi”), della registrazione digitale della trasmissione televisiva “Matrix”, puntata del 4/10/2010, nonché della richiesta di escussione, quale teste, di Di Maulo Roberto, segretario nazionale FISMIC.

In termini di prospettazione fattuale, dunque, la condotta addebitata ai tre operai era chiaramente delineata, non incidendo sul diritto di difesa la eventuale diversa qualificazione dell'addebito in ragione del differente peso attribuito all'elemento intenzionale (deliberata intenzione di ostacolare la produzione, come tale sussistente *ab initio*, indipendentemente dall'intervento sul posto dei responsabili e dagli inviti di questi ultimi, ovvero, come ritenuto dal primo giudice, maturata solo successivamente, a seguito dei ripetuti richiami a spostarsi dalla zona interdetta al personale).

Orbene, già il giudice dell'opposizione ha escluso la suddetta deliberata intenzione in un passaggio motivazionale (“*Nessuna premeditata volontà di sabotaggio aveva mai*

sostenuto il comportamento di nessuno dei partecipanti al corteo, difformemente da quanto lasciato intendere da alcune dichiarazioni pubblicate su due articoli comparsi su un noto settimanale nazionale ed acquisite agli atti (cfr. sul punto quanto specificato dal teste Di Maulo)" - pag. 34 -) che non ha formato oggetto di specifica censura da parte della S.A.T.A. S.p.A. la quale, anzi, con la memoria di costituzione in giudizio di appello ha così precisato - pag. 7 - : "non interessa come e perché sia stato bloccato inizialmente il carrello: ciò che fu contestato e che permane causa di licenziamento è...l'impedimento al transito, decorso, passaggio del carrello stesso che i tre licenziati con la loro condotta (negligente e oltraggiosa) hanno certamente causato.....".

A fronte, dunque, di un dato fattuale rimasto certamente immutato, vi è stata già nella sentenza impugnata (ma anche nella difesa, in questa sede, della società) una diversa qualificazione dell'addebito, imputandosi l'ostacolo al "transito, decorso, passaggio del carrello" non più ad una deliberata intenzione dei tre operai di impedire o turbare l'esercizio dell'attività produttiva, bensì ad una loro condotta insubordinata, connotata dal chiaro dispregio dei poteri del datore di lavoro e violativa dei doveri di obbedienza.

Ciò consente di superare la sopra indicata censura di parte appellante ma avrà riflessi sulla complessiva valutazione del comportamento dei lavoratori.

Con terzo e quarto motivo di gravame censura l'appellante la decisione impugnata per il travisamento dei fatti rispetto a quanto emerso dall'istruttoria e documentato, per la mancata considerazione di circostanze rilevanti incontestabili, per l'errata valutazione delle risultanze istruttorie. Insiste, in particolare, nel sostenere che, al momento dello stazionamento dei lavoratori nella zona vietata (e non, dunque, dei soli tre operai licenziati, ma di tutti i lavoratori e delegati presenti), i carrelli erano già fermi, nell'evidenziare che

nessun ostacolo al ripristino degli stessi era stato posto in essere, che la permanenza dei soli tre licenziati si era ridotta ad una manciata di secondi o al massimo di 1-2 minuti.

I motivi, da trattarsi congiuntamente ed insieme con le censure di cui alla riserva formulata nell'esaminare il secondo motivo, in ragione della intrinseca connessione, sono, nel complesso, fondati ed impongono, prima ancora della ricostruzione dei fatti accaduti la notte tra il 6 ed il 7 luglio, alcune considerazioni introduttive.

Pone l'appellante la questione che lo sciopero è una legittima causa di sospensione del rapporto, durante la quale l'obbligo di obbedienza non può che essere sospeso (al contrario di altri obblighi, quali ad esempio la fedeltà) ovvero comunque risultare attenuato.

Tale questione non può prescindere da un esame delle problematiche relative ai limiti al diritto di sciopero in quanto, come meglio si vedrà, comportamenti estranei al regolare esercizio di quest'ultimo possono assumere rilevanza ai fini del corretto atteggiarsi del rapporto di lavoro.

In linea generale, la libertà di sciopero, per rimanere nell'ambito corrispondente al suo oggetto, di libertà di non fare, deve svolgersi in modo da non ledere altre libertà costituzionalmente garantite, come quella spettante a quanti non aderiscono allo sciopero ovvero quella del datore di lavoro di iniziativa economica. La giurisprudenza, infatti, in carenza di attuazione del dettato dell'art. 40 Cost., che prescriveva l'emanazione di una normativa di regolazione dello sciopero (obiettivo realizzato a livello di normazione statutale nel solo peculiare settore dei servizi pubblici essenziali), nel rapportare il diritto di sciopero al diritto dei singoli lavoratori all'astensione collettiva dal lavoro sia per ragioni economiche sia per il conseguimento di obiettivi di carattere politico generale, purché comunque incidenti sul rapporto di lavoro, ne ha individuato il limite nel rispetto di modalità attuative che non ledano l'incolumità ed i diritti delle persone, ivi compresa la

proprietà dell'impresa (nel senso di integrità degli impianti industriali e di capacità produttiva - nei termini di cui meglio si dirà più avanti -).

Come è noto, dal punto di vista oggettivo, in passato si operava un distinguo tra limiti "interni" e limiti "esterni" al diritto di sciopero. Limiti "interni" erano quelli connaturati alla stessa nozione di sciopero, intesa quale astensione concertata e continuativa dal lavoro di tutti i dipendenti: con l'elaborazione di questa categoria concettuale si argomentava che l'astensione dal lavoro doveva essere caratterizzata da alcuni elementi come l'attinenza ad un lavoro subordinato, la "completezza" dell'astensione, sia nella dimensione temporale, sia in quella del coinvolgimento dei lavoratori partecipanti, e la funzionalizzazione dell'azione di sciopero alla contrattazione collettiva, tendendosi, così, a porre in discussione la legittimità delle cosiddette forme "anomale" di sciopero (a scacchiera, a singhiozzo, a sorpresa ecc.), e cioè di quelle forme attuate con modalità tali da creare all'imprenditore un danno proporzionalmente superiore alla mera sospensione dal lavoro (cd. teoria del danno ingiusto).

La nozione di limiti "interni" è stata, poi, del tutto superata con la giurisprudenza che ha sancito la liceità degli scioperi "articolati" e culminata con la storica sentenza della Cassazione n. 711 del 30/1/1980 secondo cui: *"Il diritto di sciopero, quale che sia la sua forma di esercizio e l'entità del danno arrecato, non ha altri limiti, attesa la necessaria genericità della sua nozione comune presupposta dal precetto costituzionale (art. 40 Cost.) e la mancanza di una legge attuativa di questo, se non quelli che si rinvengono in norme che tutelino posizioni soggettive concorrenti, su un piano prioritario o quanto meno paritario, quali il diritto alla vita e all'incolumità personale nonché la libertà dell'iniziativa economica, cioè, dell'attività imprenditoriale (art. 41 comma 1 Cost.), che*

con la produttività delle aziende e concreto strumento di realizzazione del diritto costituzionale al lavoro per tutti i cittadini".

I limiti cd. "esterni" hanno costituito, nella giurisprudenza, il punto di riferimento primario per valutare la legittimità delle forme di astensione dalla prestazione lavorativa.

La Suprema Corte, a partire dalla citata sentenza n. 711/1980, ha individuato, così, quali limiti "esterni" al diritto di sciopero: il diritto alla vita, alla salute ed all'incolumità personale, il diritto all'integrità dei beni del datore di lavoro e di terzi, e più in genere il diritto dell'imprenditore alla continuazione dell'attività e dunque all'integrità del patrimonio aziendale. Dal punto di vista dell'interesse dell'imprenditore, dunque, il limite (esterno) al diritto di sciopero è costituito non più dalla perdita sproporzionata di produzione, come nella superata teoria del danno ingiusto, bensì dalla necessità di tutelare il potenziale produttivo dell'azienda.

Si è, così, in sostanza, distinta la produttività di impresa, intesa quale possibilità di continuare a svolgere l'iniziativa economica, dal danno alla produzione aziendale.

L'orientamento oggi consolidato vede chiaramente attestata la linea di demarcazione tra modalità legittime ed illegittime di sciopero sulla distinzione tra danno alla produzione e danno alla produttività dell'organizzazione datoriale. In termini generali, qualunque danno alla produzione è legittimo, restando vietato ledere la capacità del datore di riprendere l'attività dopo (o anche di continuarla, a certe condizioni, durante) lo sciopero. Sono precluse le modalità di astensione che, per non adattarsi alla natura dell'attività o alle caratteristiche dei beni impiegati o prodotti, provochino lesioni di attrezzature, impianti o locali.

Necessario è stato ritenuto, per poter ritenere integrato il superamento del limite esterno, un pregiudizio alla produttività di tipo duraturo, in quanto collegato alla distruzione o

inutilizzabilità degli impianti (si veda la già citata pronuncia della Cass. n. 711/1980 in altro passaggio secondo cui: *“L’esercizio del diritto di sciopero deve ritenersi illecito se, ove non effettuato con gli opportuni accorgimenti e cautele, appare idoneo a pregiudicare irreparabilmente - in una determinata ed effettiva situazione economica generale o particolare - non la produzione, ma la produttività dell’azienda, cioè la possibilità per l’imprenditore di continuare a svolgere la sua iniziativa economica, ovvero comporti la distruzione o una duratura inutilizzabilità degli impianti, con pericolo per l’impresa come organizzazione istituzionale, non come mera organizzazione gestionale, con compromissione dell’interesse generale alla preservazione dei livelli di occupazione. L’accertamento al riguardo va condotto caso per caso dal giudice, in relazione alle concrete modalità di esercizio del diritto di sciopero ed ai parimenti concreti pregiudizi o pericoli cui vengono esposti il diritto alla vita, all’incolumità delle persone e alla integrità degli impianti produttivi”*; si veda anche Cass. n. 23552 del 17/12/2004: *“Il diritto di sciopero, che l’art. 40 cost. attribuisce direttamente ai lavoratori, non incontra - stante la mancata attuazione della disciplina legislativa prevista da detta norma - limiti diversi da quelli propri della “ratio” storico-sociale che lo giustifica e dell’intangibilità di altri diritti o interessi costituzionalmente garantiti. Pertanto, sotto il primo profilo, non si ha sciopero se non in presenza di un’astensione dal lavoro decisa ed attuata collettivamente per la tutela di interessi collettivi - anche di natura non salariale ed anche di carattere politico generale, purché incidenti sui rapporti di lavoro - e, sotto il secondo profilo, ne sono vietate le forme di attuazione che assumano modalità delittuose, in quanto lesive, in particolare, dell’incolumità e della libertà delle persone, o di diritti di proprietà o della capacità produttiva delle aziende; sono, invece, privi di rilievo l’apprezzamento obiettivo che possa farsi della fondatezza, della ragionevolezza e dell’importanza delle pretese*

perseguite nonché la mancanza sia di proclamazione formale sia di preavviso al datore di lavoro sia di tentativi di conciliazione sia d'interventi dei sindacati, mentre il fatto che lo sciopero arrechi danno al datore di lavoro, impedendo o riducendo la produzione dell'azienda, è connaturale alla funzione di autotutela coattiva propria dello sciopero stesso" nonché Cass. n. 869 del 28/01/1992 secondo cui: "La legittimità dello sciopero va verificata non in relazione a limiti correlati alla sua intrinseca natura (c.d. "interni") ma agli effetti che possono prodursi, in dipendenza delle particolari modalità del suo svolgimento, nella sfera giuridica altrui, con la compressione di posizione tutelate in modo prioritario (come il diritto alla vita e alla incolumità personale) o comunque paritario, come il diritto del datore di lavoro alla libertà di iniziativa economica, costituzionalmente riconosciuto (art. 41 Cost.). In tale ultimo caso peraltro, trattandosi di interessi confliggenti che trovano entrambi la loro fonte nella Carta fondamentale, la tutela dello imprenditore non può estendersi all'attività produttiva in quanto diretta ad assicurare solo un profitto contingente, ma deve essere limitata alla salvaguardia dell'organizzazione aziendale intesa come struttura finalizzata al conseguimento di un risultato economico nel quadro generale della produzione e del mercato").

Analogo principio è stato espresso con riferimento alle manifestazioni collaterali allo sciopero quale, ad esempio, lo svolgimento di un corteo interno, inteso quale azione dimostrativa effettuata durante l'astensione dal lavoro, all'interno dei reparti aziendali, avente lo scopo di avvicinare i non scioperanti al fine di convincerli ad aderire all'astensione. Si veda Cass. n. 945 del 4/2/1983 secondo cui: "L'esercizio del diritto di sciopero cessa di essere legittimo allorché, per le sue modalità di attuazione, la sospensione totale o parziale della prestazione lavorativa determini o renda possibili e prevedibili lesioni di altri diritti - personali, di proprietà o di iniziativa economica -

ugualmente assistiti da specifica garanzia costituzionale, il che si impone anche con riferimento a manifestazioni collaterali - quali i cortei interni - a tale sospensione, le quali, se possono configurarsi come altrettante facoltà in cui si articola quel diritto o altri utilmente esercitabili, così da comportare una obbligazione negativa o un pati del datore di lavoro, devono nondimeno esercitarsi secondo forme e modalità che non incidono su detta garanzia e non legittimano, in caso di ostacolo ad esse frapposto dalla controparte, il ricorso ad arbitrarie forme di autotutela, ma semplicemente il ricorso alla tutela giurisdizionale, restando demandato all'accertamento del giudice di merito l'individuazione di tutte le modalità dei comportamenti osservati da una parte e dall'altra concretamente, ai fini del giudizio sulla loro legittimità, senza che possa farsi luogo a valutazioni astratte di compatibilità, indipendentemente dall'effettiva attuazione dei comportamenti stessi".

Ai limiti "esterni" reciproci ha fatto espresso riferimento il Supremo Collegio nella sentenza n. 10624 del 9/5/2006 in cui è stato così evidenziato: "Il diritto di iniziativa economica dell'imprenditore (art. 2082 cod. civ.) è costituzionalmente garantito (art. 41 Cost.). E sussiste anche in presenza d'uno sciopero indetto dai lavoratori. In questo (espressione del lavoro - quale diritto ed obbligo - ed anch'esso costituzionalmente garantito: artt. 4 e 40 Cost.) il primo trova tuttavia il suo limite. Avendo entrambi eguale dignità e spessore ed essendo l'uno condizione di esistenza dell'altro (l'impresa consente il lavoro ed il lavoro consente l'impresa), il limite è reciproco. Lo sciopero (quale sospensione dell'attività aziendale) e la continuazione dell'attività aziendale esprimono, nella loro oggettiva funzione, una legittima antitesi. Terreno di questa antitesi è la continuazione dell'attività dell'impresa. I lavoratori in sciopero tendono contingentemente a negarla con la relativa sospensione; l'imprenditore tende ad affermarla. La legittima

antitesi, in quanto ipotizzata dalla stessa norma costituzionale, esige che le parti si avvalgano degli strumenti e delle possibilità offerte dall'ordinamento. E resta pertanto legittima (normativamente garantita) in quanto si svolga in questo spazio. Ove l'opposizione si effettui con strumenti non consentiti, l'attività diventa illegittima. E, per quanto attiene al datore, l'illegittimità dello strumento pone l'attività aziendale in uno spazio estraneo all'art. 41 Cost.; e poiché è questa norma che gli consente un'antitesi allo sciopero, con la violazione l'antitesi diventa illegittima. In tal modo, nella sua oggettiva funzione (ed indipendentemente da soggettive finalità), la sua attività è diretta a limitare "illegittimamente" il diritto di sciopero (non è il limitare, in sé, bensì la sua illegittimità, lo spazio delineato della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 28). In questo quadro, il lavoratore (come osservato in dottrina ed in giurisprudenza: Cass. 30 gennaio 1980 n. 711) può contingentemente limitare od impedire la produzione dell'imprenditore; non può ledere la potenzialità produttiva dell'impresa, quale attività diretta alla produzione. Ciò esige che la sua antitesi si attui in uno spazio di legittimità. Egualmente è a dirsi per il datore. Questi conserva il diritto di continuare a svolgere la propria attività aziendale; la continuazione resta tuttavia legittima nella misura in cui si svolga nei limiti normativamente previsti".

Invero gli sforzi della giurisprudenza di dettare indicazioni per una corretta lettura delle situazioni verificabili in concreto non hanno sempre portato a soluzioni univoche. Si pensi, ad esempio, a quanto sia risultato non agevole distinguere il danno alla produzione dal danno alla produttività, essendo possibile che, in determinate situazioni economiche, il mancato profitto per un periodo di tempo anche breve, impedisca all'imprenditore di far fronte ai propri debiti e lo escluda dunque dal mercato, impedendogli così di continuare a svolgere la sua iniziativa economica.

Si è, peraltro, anche registrato un orientamento giurisprudenziale che ha ampliato il concetto di lesione alla produttività, sganciandolo da quello della integrità degli impianti (come pregiudizio duraturo alla ripresa dell'attività produttiva) fino a ricomprendere nello stesso l'impedimento (anche temporaneo) al funzionamento dell'organizzazione aziendale, sul presupposto della legittimità, entro certi limiti, della riorganizzazione da parte del datore di lavoro dell'attività aziendale durante lo sciopero. Così, nella pronuncia n. 8401 del 16/11/1987, la Suprema Corte ha precisato: *"Il diritto di sciopero non conosce limitazioni per quanto concerne le modalità del suo esercizio (assenza, cioè, di limiti "interni"), laddove il solo limite "esterno" è costituito dalla non possibilità dell'effettuazione di atti diretti contro l'organizzazione aziendale in modo da impedirne il funzionamento o da comprometterne gravemente la stessa produttività, così come di atti che provochino pregiudizio a fondamentali diritti del pari costituzionalmente garantiti in modo assoluto"*. In tale pronuncia, nella quale, come si rileva dalla motivazione, non veniva in rilievo la questione della proporzionalità dell'adottato licenziamento, si è sottolineato che un comportamento materiale positivo (ancorché, non improntato a forme di violenza o di minaccia) consistente nell'ostacolo al lavoro degli altri dipendenti (nella fattispecie esaminata dal supremo Collegio, nel corso di uno sciopero due dipendenti avevano impedito ad un altro dipendente - conduttore di un carrello trasportatore -, non aderente allo sciopero, mediante fisica ostruzione, la manovra del mezzo ed il rifornimento della linea dei prezzi occorrenti) viene essenzialmente ad incidere sulla prosecuzione dell'attività aziendale che il datore di lavoro (al quale non può essere negato, ai sensi dell'art. 41, co. 1, della Cost., il diritto, entro certi limiti, di continuare lo svolgimento dell'attività aziendale mediante il personale dipendente che ancora resti a sua disposizione in quanto non partecipante allo sciopero e che venga temporaneamente adibito alle

mansioni proprie degli scioperanti - diverso sarebbe, stato se il datore di lavoro avesse assunto altri lavoratori in luogo di quelli scioperanti -) è legittimato a riorganizzare durante lo sciopero, con ciò risultando integrato un comportamento volto "contro" il datore di lavoro ed esulante dall'ambito di legittimità dello sciopero.

Comunque, comune agli orientamenti sopra ricordati è che rientra nel limite di uno sciopero legittimo un danno alla produzione avente causa immediata e diretta nell'astensione collettiva. Fuori del suddetto limite sono le forme di attuazione che assumano modalità delittuose, in quanto lesive della libertà ed incolumità delle persone o di diritti di proprietà o della capacità produttiva delle aziende (per quanto sopra detto ricomprendente l'impedimento - anche temporaneo - al funzionamento dell'organizzazione aziendale laddove lo stesso risulti idoneo ad integrare un tale *gap* produttivo da incidere sulla stessa competitività aziendale). Ma fuori dal suddetto limite sono tutti quei comportamenti, anche non strettamente attuativi dello sciopero, estranei alla sospensione dell'attività lavorativa (causativi o meno di danno alla produzione). Va, infatti, ricordato che: *"Durante lo sciopero, mentre restano sospese le obbligazioni relative alla prestazione di lavoro e al pagamento delle retribuzioni, non restano sospesi gli altri diritti od obblighi costituenti il contenuto del rapporto di lavoro, i quali siano estranei alla sospensione della prestazione lavorativa, che costituisce l'essenza del diritto di sciopero; onde rimane inalterato, anche durante lo sciopero, il vincolo della subordinazione e non attengono alla sospensione dell'attività lavorativa quei comportamenti degli scioperanti che si traducono in violazioni dei diritti degli altri lavoratori non scioperanti o del datore di lavoro, tutelati da precetti della Costituzione o dell'ordinamento generale"* - così Cass. n. 43 del 5/1/1980 e, nel medesimo senso, Cass. n. 11352 del 30/10/1995 -.

Il medesimo concetto è stato espresso dal Supremo Collegio nella sentenza n. 3508 del 24/5/1986: *“Le attività delittuose compiute in occasione di uno sciopero all'interno di uno stabilimento e nei confronti di un dipendente non scioperante non possono non ritenersi connesse col rapporto di lavoro. “Durante lo sciopero restano infatti sospese le obbligazioni relative alle corrispettive prestazioni di lavoro e di pagamento delle retribuzioni, mentre non lo sono gli altri diritti ed obblighi pur integranti il contenuto del rapporto, i quali sono estranei alla sospensione della prestazione lavorativa, che costituisce l'essenza del diritto di sciopero” (Cass. 29/10/74 n. 3289). Ne consegue che “rimane inalterato, anche durante lo sciopero, il vincolo della subordinazione e non attengono alla sospensione dell'attività lavorativa quei comportamenti degli scioperanti che si traducono in violazione dei diritti degli altri lavoratori non scioperanti o del datore di lavoro”. (Cass. 5/1/1980 n. 43). Sicché se è vero che non integra giusta causa di licenziamento in tronco il comportamento del prestatore d'opera consistente nel persuadere altri a scioperare o nel muovere delle critiche a chi abbia rifiutato di aderire all'agitazione (Cass. 10/1/73 n. 63), è pur vero che esula indubbiamente dai limiti propri del diritto di sciopero quella condotta che sia volta contro l'organizzazione aziendale in modo da impedirne il funzionamento o mediante concreti atti positivi (minacce, intimidazioni, ingiurie ecc.) nei confronti di altri lavoratori, i quali intendano continuare a svolgere le loro mansioni, ovvero si sia estrinsecata in danneggiamenti degli impianti o, comunque in interventi materiali su impianti aziendali azionati da altri lavoratori non aderenti allo sciopero (vedi Cass. 30/3/81 n. 1833)”. In tale pronuncia, in sostanza, il superamento del limite esterno al diritto di sciopero viene a coincidere con il comportamento estraneo alla sospensione dell'attività lavorativa che, come tale, non può non assumere rilevanza sull'atteggiarsi del rapporto di lavoro.*

Si è così ritenuto che: *“Non è configurabile come antisindacale, ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300 del 1970, la condotta del datore di lavoro che si contrapponga ad un illegittimo comportamento di singoli lavoratori o del sindacato; pertanto, non può attribuirsi carattere di antisindacabilità al licenziamento di dipendenti, che abbiano partecipato ad una manifestazione sindacale, ove il recesso del datore di lavoro abbia costituito giustificata reazione causale ad uno scorretto e riprovevole comportamento dei lavoratori, comportante violazione degli obblighi legali e contrattuali”* - Cass. n. 11905 del 3/11/1992. Dalla motivazione di tale decisione si evince che lo *“scorretto e riprovevole”* comportamento era consistito in una *“invasione di massa”* di determinati uffici definita *“violenta ed intimidatoria”* ed attuata da un *“gruppo”* di dipendenti della società, in violazione di *“accordi sindacali”* nel frattempo intervenuti, e senza alcuna giustificazione reattiva contro il comportamento del datore di lavoro, rivelatosi al contrario corretto e legittimo.

In definitiva, come si ricava dai passaggi motivazionali delle decisioni citate, secondo la Suprema Corte, non vi è più quel collegamento esonerativo con l’esercizio del diritto di sciopero quando la lotta sindacale sia trascesa da una mera astensione collettiva dal lavoro a manifestazioni di violenza, minaccia ed intimidazione nei confronti di altri lavoratori o del datore di lavoro ovvero abbia inciso direttamente sulla integrità degli impianti e sulla incolumità degli impiegati addettivi ovvero ancora sia consistita in un comportamento materiale positivo di ostacolo al lavoro degli altri dipendenti, mediante fisica ostruzione alle manovre dei mezzi. In tali casi, la condotta rileva ai fini della violazione degli obblighi costituenti il contenuto del rapporto di lavoro. Si veda il passaggio motivazionale della sentenza della Cass. n. 5815 del 23/03/2004, diffusamente citata dal giudice dell’opposizione, nel quale viene ritenuto, alla stregua della ricostruzione operata dal

Tribunale in sede di appello, correttamente escluso il valore giustificativo della sussistenza di un conflitto sindacale in atto e della qualità di sindacalisti dei dipendenti licenziati rispetto ad una "aggressione" compiuta in danno di altro lavoratore, così come accertata in fatto, e quello in cui viene ritenuta coerente la valutazione secondo cui il recesso dell'azienda non era riconducibile ad una limitazione dell'azione sindacale ma costituiva una giustificata reazione causale ad uno scorretto e riprovevole comportamento dei singoli lavoratori, comportante violazione degli obblighi legali e contrattuali, soggiacendo l'esercizio dell'azione sindacale comunque al limite "esterno" costituito dall'impossibilità di tradursi in atti pregiudizievoli di fondamentali diritti del pari costituzionalmente garantiti in modo assoluto, come quello alla vita e all'incolumità personale (nella specie vi era stata una aggressione fisica ai danni di altro lavoratore) e l'ulteriore passaggio in cui, con riguardo alla proporzionalità della sanzione viene osservato che: *"se pure è vero, come rileva il sindacato ricorrente, che il carattere, antisindacale di un licenziamento può essere avvalorato, in generale, dalla sproporzione disciplinare di esso rispetto al fatto commesso da un lavoratore sindacalista, nondimeno tale ipotesi è stata specificamente esclusa dai giudici d'appello, con una motivazione che si sottrae senz'altro alle censure di inadeguatezza mosse in ricorso. In particolare, nella sentenza impugnata la estrema gravità del comportamento dei lavoratori, integrante la giusta causa di licenziamento per cessazione del vincolo di fiducia insito nel rapporto lavorativo, è stata riferita al suo oggettivo contenuto di violenza, alle modalità con le quali esso è stato attuato ed all'intensità dell'elemento intimidatorio: tutti elementi valutativi che rendono l'apprezzamento del giudice di merito coerente con la conclusione di impossibilità della prosecuzione del rapporto e che, pertanto, bastano - nella presente sede di legittimità - per ritenere tale giudizio di fatto giuridicamente corretto"*.

Proprio applicando i suddetti principi si perviene, nel caso che ci occupa, ad un giudizio diverso rispetto a quello del primo giudice.

Per stabilire l'esistenza della giusta causa di licenziamento occorre infatti in concreto accertare se - in relazione alla qualità del rapporto intercorso fra le parti, alla posizione che in esso abbia rivestito il lavoratore, alla qualità ed al grado di fiducia che quel rapporto comportava - la specifica mancanza commessa dal dipendente, considerata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, specie con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è posta in essere, ai suoi modi, ai suoi effetti, ed all'intensità dell'elemento psicologico, risulti idonea a ledere in modo grave, così da farla venir meno, la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente, e tale quindi, da esigere sanzioni non minori di quella (massima) espulsiva.

Orbene, nello specifico, con riguardo all'elemento intenzionale si è già detto.

Nessun volontà diretta deliberatamente ad impedire l'attività produttiva vi è stata e ciò rende la situazione *de qua* decisamente differente rispetto a quelle sottoposte all'attenzione del giudice di legittimità nelle pronunce sopra citate.

Quanto alla valutazione delle mancanze attribuite ai lavoratori nella loro portata oggettiva, occorre innanzi tutto procedere ad una precisa ricostruzione dei fatti.

Può considerarsi dato ormai incontroverso che, dopo la proclamazione dello sciopero (dalle ore 1.45 alle 3.00) non potendosi prevedere il numero dei lavoratori che vi avrebbero aderito (quello indetto era proprio uno sciopero del personale delle UTE 1, 2, 3 e 4), le linee della produzione erano state prudenzialmente bloccate; quindi, verificato il numero degli operai rimasti regolarmente in servizio, si era provveduto a riorganizzare la produzione. Tale riorganizzazione era durata circa 15 minuti (cfr. quanto dichiarato da **Restaino Vito**, responsabile UTE: "...quando è stata riorganizzata la produzione (per la

riorganizzazione abbiamo impiegato circa 15 minuti) sulla mia linea vi erano 2 carrellini carichi per il cui esaurimento sulla linea sono necessari 2 minuti. Per carrellino intendo 2 dei 5 vagoncini trainati dalla motricequando è stato proclamato lo sciopero ho provveduto a bloccare la linea, agendo sull'apposito pulsante, ed ho poi riorganizzato la produzione....."; da **Tartaglia Francesco**, gestore operativo: "...ho provveduto a reimpostare la produzione spostando tutti coloro che non scioperavano su una sola delle due linee..."; da **Labriola Maria**, componente direttivo della FIOM, partecipante allo sciopero: "...quando lo sciopero ha un'adesione parziale le linee di produzione vengono fermate al fine di poter spostare la produzione ed i lavoratori da una linea all'altra.....").

Non è chiaro se con il blocco delle linee sia stato anche disposto un blocco ovvero solo un fermo momentaneo dei carrelli (si precisa che con le espressioni "carrello/i" o "carrellino/i", usate indifferentemente nel processo, si fa riferimento al convoglio formato da una motrice e più vagoncini; il convoglio del quale si discute era costituito dalla motrice e da n. 5 vagoncini, di cui 2 carichi di materiale; si precisa, altresì, che tale convoglio si muove autonomamente, a prescindere dal funzionamento della linea di produzione, ed utilizza, come si rileva dal manuale d'uso in atti, gli stessi corridoi di passaggio del personale - con una velocità da 4 a 30 metri al minuto - essendo, per ragioni di sicurezza, dotato di un sistema *bumber* - paraurti con annesso dispositivo tattile di protezione personale - e di uno *scanner* ad infrarossi per la protezione di persone, oggetti, infrastrutture, nonché per mantenere le distanze di sicurezza nonché dotato di un *sound system* - avviso musicale -).

E' nel senso di un fermo momentaneo del convoglio quanto dichiarato da **Forte Nicola**, responsabile UTE: "....in caso di sciopero, in particolare quando aderisce allo stesso solo

una parte dei lavoratori addetti alla linea, si fermano i carrelli AGV per qualche minuto onde consentire di riorganizzare i lavoratori e disporre la prosecuzione della produzione. Preciso in particolare che i carrelli vengono fermati all'interno dell'area picking deputata al loro carico da parte di alcuni operai che, in caso di sciopero, evidentemente non essendoci non possono riempirli; pertanto detti carrelli non vengono lasciati transitare vuoti all'esterno dell'area.la notte che sono successi i fatti per cui è causa nessuno dei responsabili delle UTE 1, 2, 3, 4 ha mai bloccato i suddetti carrellini; come sempre accade i carrellini furono momentaneamente fermati per far riprendere la produzione solo all'interno dell'area picking.....quella notte, a seguito dello sciopero, i responsabili aziendali bloccarono solamente le linee di montaggio ma non il funzionamento del tutto autonomo dei carrellini....". Ma la possibilità di un fermo momentaneo del convoglio non trova riscontro nello stesso manuale d'uso sopra citato, non rilevandosi dalla descrizione della motrice la presenza di un tasto "pausa" tale da far pensare alla possibilità che un comando di tale tipo potesse essere dato dalla postazione di controllo.

Propende, invece, per un blocco (oltre che della linea) anche del convoglio, non fosse altro che per una analogia con quanto successo in altre occasioni, il teste **Santarsiero Michele**, operaio, iscritto FIOM, partecipante allo sciopero, il quale ha così dichiarato: "...preciso che quando ci siamo diretti in direzione dei carrelli per l'assemblea, i carrelli erano già fermi con le luci spente, mentre in genere quando sono spenti la spia emette luce gialla fissa oppure luce rossa fissa in caso di anomalia, in quella occasione la spia era completamente spenta. Presumo che i carrelli siano stati bloccati dal CPI per evitare che, siccome la linea era stata bloccata, i carrelli finissero per accumularsi...attualmente svolgo le mansioni di CPI nella UTE 2, in passato ho svolto tale mansione nell'are picking per circa 7/8 mesi nel 2008...in virtù della mia mansione di CPI mi è capitato di bloccare

i carrelli, azionando il tasto di emergenza, nella ipotesi in cui la linea era ferma (ad esempi per mancanza di scocche o comunque in caso di anomalia sulla linea) onde evitare che gli stessi si accumulassero. Preciso infatti che ciascun convoglio è abbastanza lungo e l'accumularsi di convogli potrebbe generare delle disfunzioni, in articolare vi sono anche degli attraversamenti pedonali che potrebbero rimanere preclusi dall'accumulo dei convogli...ciò non è mai capitato...". Ugualmente nel senso del blocco, anche se non per effetto di una diretta manovra di fermo, bensì in conseguenza dell'accumulo dei convogli determinato dal blocco delle linee, è la deposizione del teste **Lauda Rocco**, delegato UILM, partecipante allo sciopero, il quale ha così dichiarato: "non è vero che la S.A.T.A. per prassi è solita bloccare i carrellini in caso di sciopero in quanto se la linea di produzione è attiva il carrellino deve necessariamente fornire il materiale necessario alla produzione; diverso è il caso se la linea a della produzione è ferma; anzi preciso che anche in tale circostanza per quello che ho visto i carrellini possono comunque camminare per poi bloccarsi "in accumulo" ciò almeno avviene nella mia UTE...". Sempre nel senso di un fermo del convoglio, come situazione rilevata *de visu* anche in altre occasioni, è la deposizione resa dalla già citata teste **Labriola Maria**: "...mi risulta di una prassi aziendale che in occasione di precedenti cortei interni porta all'arresto dei carrelli AGV da parte dell'azienda, necessità dovuta all'esigenza di riorganizzare le linee di produzione tenendo conto di quelle ferme per lo sciopero...ciò è avvenuto, ad esempio, circa un mese prima in occasione dello sciopero dell'integrativo...preciso che in quella occasione ho visto i carrelli fermi ma non ho visto i responsabili dell'azienda fermarli ...quando lo sciopero ha un'adesione parziale le linee di produzione vengono fermate al fine di poter spostare la produzione ed i lavoratori da una linea all'altra...".

Di segno contrario è, invece, la deposizione del teste **Evangelista Gerardo**, delegato FIMCISL, partecipante allo sciopero: *“... non mi risulta che l'azienda abbia mai proceduto ad arrestare il funzionamento dei carrellini in caso di sciopero, essendo suo interesse invece cercare di continuare la produzione...”* e così quella del teste **Fontana Michele**, delegato UGL, aderente allo sciopero: *“...sono delegato RSU da circa 9/10 anni e non mi è mai capitato che la S.A.T.A. durante gli scioperi per motivi di sicurezza abbia bloccato il passaggio dei carrelli ; infatti durante gli scioperi vi sono lavoratori che non aderiscono e che vogliono lavorare per cui è interesse dell'azienda continuare la produzione...”*.

Certo è che, quando gli scioperanti sono arrivati sul luogo ove si sono verificati i fatti per cui è causa (da collocarsi temporalmente un po' prima dell'intervento sul posto del Forte e del Restaino, già *in loco*), il convoglio presente sulla pista era fermo (vuoi per un azionamento del tasto di stop da parte dei responsabili sin dal momento del blocco della linea, vuoi per uno spegnimento successivo al rilevamento da parte degli stessi dell'impedimento al transito), senza che risultasse accesa la luce gialla ovvero quella rossa significative di un arresto per anomalie di marcia ovvero di un livello di batteria troppo basso. Si vedano le conformi dichiarazioni rese da **Minutillo Genoeffa**, operaia area picking UTE 4, iscritta FISMIC, partecipante allo sciopero: *“...non stavamo bloccando il carrello perché lo stesso era già fermo quando noi siamo arrivati...”*; da **Parisi Antonio**, operaio, non iscritto ad alcun sindacato, partecipante allo sciopero: *“....a seguito della proclamazione dello sciopero e dopo il corteo interno tra i corridoi ci siamo fermati per tenere un'assemblea nel corridoio tra la UTE 3 e la UTE 4. Il nostro assembramento interessava la pista di transito degli AVG e il corridoio ad essa attiguo. Tuttavia quando siamo arrivati ivi vi era un carrello già fermo e noi ci siamo fermati in assemblea circa 2-3*

metri davanti al carrello...il Barozzino è stato il primo ad intervenire in difesa del Pignatelli anche se io stesso ho avvertito che il gestore stesse contestando una circostanza non vera in quanto non stavamo bloccando i carrelli perché i carrelli erano già fermi e le linee erano ferme perché una parte dei lavoratori era in sciopero....."; dal già citato teste **Santarsiero Michele**: ".....abbiamo svolto l'assemblea nel corridoio tra la UTE 3 e la UTE 4 . Presumo che qualcuno tra gli scioperanti occupasse anche la zona sulla quale insiste la banda magnetica ma in ogni caso eravamo ad una distanza di circa 2/3 metri dai carrelli che in quel momento erano fermi.....non so perché il carrello era fermo ed a luci spente quando siamo arrivati nel corridoio ..."; da **Labriola Maria**: "...proclamato lo sciopero si formarono due cortei: un primo corte partiva dalle UTE 3 e 4, l'altro dalle UTE 1 e 2 capeggiati rispettivamente l'uno da Lamorte; Barbano, Massari e Lauda, l'altro da Evangelista, Fontana e Logrippo ; i cortei so fermarono per discutere sui carichi di lavoro; mentre arrivavamo presso il suddetto percorso pedonale mi trovavo vicino al Lamorte e ad altri delegati in particolare Evangelista ed un altro delegato della UILM che fa il C.P., in una posizione che mi consentiva di scorgere quello che avveniva innanzi al nostro cammino; nell'occasione avevo, pertanto, modo di notare la presenza di un carrello AGV già fermo e con il lampeggiante spento oltre al segnalatore acustico spento anch'esso. Il corteo di conseguenza si fermava e stazionava ad una distanza di circa due, tre metri dal suddetto carrello...".

Ciò precisato, la successiva cronologia della vicenda va così ricostruita.

E' emerso dall'istruttoria che Forte Nicola e Restaino Vito sono intervenuti sul posto dopo aver rilevato che "non arrivavano più carrellini". Si veda, sul punto, quanto dichiarato da **Forte Nicola**: "... veniva riattivata la linea di montaggio UTE 3, ma dopo pochi minuti, constatato che non sopraggiungevano più carrellini, fu necessario fermare nuovamente la

linea di produzione...fu Restaino ad accorgersi che dopo due minuti dalla riattivazione della linea (verso le 2.00) non arrivavano più carrellini e si erano esauriti i rifornimenti della linea; quindi nell'occasione provvide a rendermi edotto di quello che stava succedendo...a quel punto io e Restaino abbiamo percorso a ritroso il tragitto del carrello rinvenendone uno fermo vicino al varco tecnico della UTE 3 in entrata e ad alcuni metri dalla stazione dove si sarebbe dovuto fermare; innanzi al carrello, ad alcuni cm. dallo stesso vi era un gruppo di persone, circa 40....."; da Restaino Vito: ".....dopo due minuti dal momento in cui ho provveduto a riattivare la linea io e il collega Forte abbiamo notato che non arrivavano più carrellini dall'area picking; abbiamo così provveduto a bloccare nuovamente la linea ed a risalire la stessa per verificare il motivo del mancato arrivo dei carrelli...abbiamo così trovato sul percorso un convoglio AGV fermo con un gruppo di lavoratori davanti allo stesso...".

Se, dunque, la riattivazione della linea è avvenuta alle 2.00, considerato un minimo tempo tecnico per rilevare il problema a base del mancato transito del convoglio e per "risalire la linea" fino a giungere sul posto ove erano gli scioperanti, è verosimile ritenere che l'arrivo del Forte e del Restaino sia da collocarsi dopo le 2.05 (dalle stesse lettere di contestazione di evince che: "...i responsabili UTE , impostata la linea con il personale non aderente allo sciopero, intorno alle ore 2.05 si rendevano conto che la linea non poteva partire in quanto non arrivavano i carrelli sequenziali AGV dall'area picking...").

All'intervento dei predetti (che non può non essersi protratto per alcuni minuti, considerato che sia il Forte sia il Restaino hanno avuto con gli scioperanti uno scambio verbale - si veda quanto dichiarato da Forte Nicola: "...innanzi al carrello ad alcuni cm dallo stesso vi era un gruppo di persone, circa 40; io rivolgendomi indistintamente a tutti i presenti li invitavo a spostarsi al fine di consentire il ripristino del funzionamento dell'AGV. Mi

rispondeva il Lamorte che si trovavano lì perché erano riuniti in assemblea. Preciso che il Lamorte stava leggendo un'agenda e mi rispose senza guardarmi in faccia. Anche il Restaino provvide a fare tale richiesta ma ebbe la medesima risposta sempre da parte del Lamorte, a quel punto avvertivamo telefonicamente il Tribuzio ed il Tartaglia....") hanno fatto, quindi, seguito, quello di Tribuzio Saverio, responsabile del personale dell'unità montaggio presente nel turno, e quello del gestore operativo Tartaglia (questi ultimi due sono sopraggiunti sul posto pressoché contemporaneamente o, comunque, il Tartaglia immediatamente dopo il Tribuzio - si veda quanto dichiarato da **Logrippio Giuseppe** delegato RSU FISMIC, partecipante allo sciopero: "...in un primo momento sopraggiunto il Tribuzio, insieme al Tartaglia (subito dopo) e due sorveglianti..."; da **Restaino Vito**: "...subito dopo arrivavano Tribuzio e Tartaglia insieme a tre capi UTE..."; da **Forte Nicola**: "...a quel punto Tartaglia e Tribuzio, unitamente a Miele, Marino e Manniello ci raggiunsero sul posto .."; da **Tribuzio Saverio**: "...ad un certo punto, dopo l'intervento del Tartaglia..."; da **Barbano Sergio**, delegato FIOM, partecipante allo sciopero: ".....dopo pochi minuti sopraggiungevano il Barozzino, fino ad allora non presente, nonché il gestore operativo ed il responsabile del personale del turno, Tribuzio..."; da **Tartaglia Francesco**: "...insieme al Tribuzio mi sono recato nei pressi dell'assembramento..."; da **Miele Fulvio**, responsabile UTE 7: "...Tribuzio e Tartaglia decidevano di raggiungere Restaino. Di conseguenza anche io, Manniello e Marino abbiamo seguito Tribuzio e Tartaglia e ci siamo recati sui luoghi per cui è causa...").

E' importante chiarire, ai fini che qui interessano, quando sia giunto sul posto Tartaglia Francesco, atteso che i principali addebiti di cui alle contestazioni si collocano temporalmente nel periodo compreso tra l'intervento di detto gestore operativo e le 2.30.

Ed allora va rilevato che, secondo quanto risulta dalla lettera di contestazione, l'intervento del Tartaglia è collocabile alle ore 2.20 (il che rende poco credibile la deposizione resa sul punto dallo stesso **Tartaglia**, il quale tende ad anticipare il suo intervento sul luogo ove si sono svolti i fatti: *".....sono arrivato sul luogo dell'assemblamento tra le 2.08 e 2.10 circa..."*) ed a collocare intorno alle ore 2.20 il momento in cui i tre licenziati solo rimasti soli sul percorso destinato al transito del convoglio: *"....erano rimasti da soli sulla pista di transito degli AGV, fino al momento in cui gli stessi, insieme al Pignatelli si sono allontanati dalla pista, è passato circa un quarto d'ora in particolare tra le 2.20 circa e le 2.35 circa, quando è ripresa la produzione....a seguito dell'allontanamento dei tre....,"* e così anche quella resa dal **Restaino**: *"...subito dopo arrivavano Tribuzio e Tartaglia insieme a tre capi UTE. I medesimi sono arrivati intorno alle 2.05/2.10..."*).

L'indicato orario delle 2.20, però, è ragionevolmente traslabile di alcuni minuti in avanti alla luce di quanto dichiarato dallo stesso **Forte Nicola** (teste di parte aziendale) con riguardo alla circostanza che il Tartaglia intervenne sul posto dopo la telefonata di Restaino Vito : *"...a quel punto avvertivamo telefonicamente il Tribuzio ed il Tartaglia che erano in riunione con il Miele, il Marino ed il Manniello.....non ricordo l'ora esatta in cui il Restaino fece la telefonata ma grosso modo potevano essere forse le 2,20..."*. Si veda anche quanto riferito dal teste **Miele Fulvio**, responsabile UTE 7 montaggio (altro teste di parte aziendale): *".....io e Marino raggiungevamo intorno alle 2.15 circa l'ufficio del sig. Tribuzio per consegnare documenti riguardanti alcuni dipendenti. Qui trovavamo i sigg. Manniello, Tartaglia e Tribuzio. Ad un certo punto Tribuzio riceveva una telefonata durata qualche minuto; a seguito di ciò ci riferiva poi che era stato contattato dal sig. Restaino che si trovava presso la UTE 3 e 4 e chiedeva l'intervento perché c'erano problemi con i manifestanti; a quel punto Tribuzio e Tartaglia decidevano di raggiungere Restaino..."*;

dalla teste **Labriola Maria**: “...è vero che verso le 2.20 circa il Restaino e il Forte si avvicinarono al Lamorte, il quale era insieme agli altri delegati sindacali (Evangelista, l'altro delegato della UILM di cui non ricordo il nome, Barbano) intimandogli di riprendere la produzione.....nell'occasione Restaino e Forte non fecero riferimento ai carrello AGV ma espressamente palesarono l'esigenza aziendale di riprendere la produzione...successivamente sopraggiungevano sul posto anche il Tartaglia, Tribuzio, Forte e Restaino....”.

In sostanza, le suddette dichiarazioni testimoniali rendono verosimile che sia stata la telefonata del Restaino ad avvenire intorno alle 2.20 e che solo dopo qualche minuto (considerando il tempo strettamente necessario per uscire dall'ufficio, ove era in corso una riunione, e recarsi sul posto; si veda quanto riferito da **Miele Fulvio**: “...dal ricevimento della telefonata siamo arrivati sul posto nel giro di qualche minuto poiché l'ufficio del Tribuzio dista circa 30 metri...”; da **Fontana Michele**, delegato UGL, partecipante allo sciopero: “..è vero che tra l'ufficio del personale ed il luogo dove si sono svolti i fatti vi è una distanza di circa 100 mt...”; da **Lauda Rocco**, delegato UILM, partecipante allo sciopero: “...tra l'ufficio del personale ed il luogo ove si sono svolti i fatti intercorrono alcune decine di metri ma non sono in grado di specificare la distanza..”) il Tartaglia sia arrivato nella zona ove si trovavano gli scioperanti. Tale ricostruzione temporale appare coerente con la collocazione oraria della telefonata effettuata dal Lamorte al Barozzino (telefonata che è logico ritenere sia avvenuta pressoché in contemporanea con quella del Restaino al Tartaglia - in una situazione in cui si richiedeva da parte del responsabile UTE l'intervento del gestore operativo è comprensibile che un delegato abbia, a sua volta, chiesto di essere raggiunto sul posto dall'altro delegato - ed alla quale hanno fatto riferimento nelle loro deposizioni **Parisi Antonio**: “...quando il Barozzino ci ha

richiamato dentro, durante la nostra pausa-sigaretta, egli ci ha riferito di essere stato contattato telefonicamente qualche minuto prima da Lamorte il quale sollecitava il rientro di coloro che erano fuori (totalmente circa 6-7 persone: Barozzino e gli altri delegati, Petrillo e Massari, nonché io ed altri 2-3 colleghi) onde discutere sull'opportunità di protrarre lo sciopero. Barozzino ci disse che il Lamorte sollecitava tale rientro poiché intanto si era arrivati alle 2.25...."; **Labriola Maria**: "...nell'occasione Restaino e Forte non fecero riferimento ai carrello AGV ma espressamente palesarono l'esigenza aziendale di riprendere la produzione...e' vero che a seguito di ciò il Lamorte chiamava a telefono il Barozzino, che si trovava fuori dello stabilimento, invitandolo a raggiungere gli scioperanti perché c'erano dei problemi..."; **Massari Costantino**: ".....non ricordo che il Barozzino, quando siamo usciti a fumare, mi abbia riferito di aver ricevuto una telefonata da Lamorte; ricordo se non erro, però, di averlo visto a telefono..."; nonché, in sede di libero interrogatorio, lo stesso **Barozzino**: "....sono rimasto fuori per circa venti minuti, poi alle 2.24, dopo aver ricevuto una telefonata dal Lamorte, il qual mi riferiva che c'erano in atto delle provocazioni da parte dei capi dell'azienda, rientravo anch'io per sincerarmi dell'accaduto...".

Vi è anche in atti un tabulato telefonico relativo all'utenza del Lamorte (cui pure ha fatto riferimento il primo giudice) che costituisce altro elemento per ritenere che effettivamente la telefonata di quest'ultimo al Barozzino vi sia stata, così come da quest'ultimo e dagli altri testi riferito. Tale documento - riconducibile con certezza al numero di telefono del Lamorte, come chiaramente si rileva dal contenuto del modulo di identificazione ed attivazione per ricaricabile pure prodotto -, regolarmente acquisito agli atti già nel corso della fase cautelare (verbale di udienza del 4/8/2010) e rispetto al quale la S.A.T.A. S.p.A. si è limitata, nell'immediatezza della produzione, ad una generica contestazione di

ammissibilità e rilevanza, appare sicuramente deponente nel senso che la telefonata è stata effettuata all'indicata ora delle 2.24 (orario corrispondente all'unica chiamata in uscita dall'utenza del Lamorte in quella notte).

Se, dunque, come riferito dal teste **Barbano Sergio** (*"...ad un certo punto sono arrivati due capi UTE, i sigg. Forte e Restaino i quali intimavano la ripresa dell'attività produttiva, a tale intimazione il Lamorte faceva presente che era in atto uno sciopero ed i capi UTE si allontanavano mentre effettuavano delle comunicazioni telefoniche. Dopo pochi minuti sopraggiungevano il Barozzino, fino ad allora non presente, nonché il gestore operativo ed il responsabile del personale del turno, Tribuzio..."*) e da **Restaino Vito** (*"...ivi sopraggiungeva il Barozzino, il quale si posizionava a fianco al Lamorte, subito dopo arrivavano Tribuzio e Tartaglia insieme a tre capi UTE..."*), il Barozzino ed il Tartaglia sono giunti sul posto pressoché contemporaneamente, anzi, il Barozzino poco prima del Tartaglia (si veda anche quanto riferito da **Forte Nicola**: *"...il Barozzino in una prima fase non era stato presente, ossia quando siamo arrivati io e Restaino, ma è sopraggiunto sul posto pochi istanti prima che ci raggiungessero il Tribuzio, il Tartaglia e gli altri..."*), può ritenersi che l'arrivo del gestore operativo sul luogo ove si sono svolti i fatti è avvenuto prima delle 2.24-2.25.

E' pur vero che il teste **Restaino Vito** ha fatto riferimento ad una discussione tra il Tartaglia e gli operai rimasti soli dinanzi al carrello durata circa un quarto d'ora (*"...il Tartaglia è rimasto a discutere con gli operai rimasti soli davanti al carrello per circa un quarto d'ora durante il quale il Tartaglia continuava a contestare che stavano bloccando gli AGV lavoratori continuavano a ripetere che dovevano tenere l'assemblea..."*) e che un periodo temporale anche più lungo è stato indicato dal **Tartaglia** (*"...dopo il mio invito, comunque, gli scioperanti si sono spostati dalla linea di transito degli AGV sono rimasti in*

loco solo Barazzino e Lamorte a discutere con me, a circa un metro davanti ai carrelli...in particolare sono rimasto insieme a loro per circa un quarto d'ora...) e da **Miele Fulvio** (“...tutta la discussione è durata 15-20 minuti...”), ma tale ricostruzione è contraddetta sia da quanto contenuto nelle stesse lettere di contestazione, sia dalle altre emergenze istruttorie come sopra riportate. Si aggiunga ancora che anche i delegati di altre sigle sindacali hanno concordemente fatto riferimento ad un tempo più limitato rispetto a quello indicato dai suddetti Restaino, Tartaglia e Miele (così, **Evangelista Gerardo**, delegato FIMCISL: “...questa discussione intervenuta tra il Tartaglia, il Tribuzio, il Lamorte, il Barazzino ed il Pignatelli è durata circa tra i 7 e 10 minuti, in particolare dalle 2-15-2,20 circa sino alle 2.35 ...”; **Massari Costantino**, delegato FISMIC: “.....dall'intervento del Tartaglia a quando i tre si sono effettivamente spostati sono passati circa 7 minuti...”; **Logrippo Giuseppe** delegato RSU FISMIC: “...preciso che dal momento che va dall'intervento del Tribuzio alla decisione dei tre di spostarsi sono passati una decina di minuti...”). In senso analogo si sono espressi **Santarsiero Michele** (“...Il Tartaglia è rimasto tra gli scioperanti per le sue contestazioni circa 5/10 minuti...”) e **Labriola Maria** (“.....la discussione è durata poco più di due o tre minuti...”).

L'ambito cronologico dei fatti (considerato che nella lettera di contestazione si indica quale momento finale del comportamento addebitato ai tre operai le ore 2.30 “*allorquando finalmente, Ella si allontanava dalla suddetta area di transito*”) si riduce, di conseguenza, a cinque-sei minuti ed in siffatto breve arco temporale va collocata la sequenza di quanto, in modo concitato, è avvenuto, con il particolare, assolutamente non trascurabile, che, quando il Tartaglia è giunto sul posto (circostanza, questa, che temporalmente coincide, più o meno, con il rientro del Barazzino), nella zona riservata al transito degli AGV non vi erano solo il Lamorte, il Barazzino ed il Pignatelli, ma anche altri operai (e tra questi altri

delegati sindacali), come è stato riferito dallo stesso **Tartaglia**: “...insieme al Tribuzio mi sono recato nei pressi dell'assemblamento..... non posso precisare quale fosse la distanza tra i carrelli ed il gruppo dei lavoratori poichè l'elevato numero degli stessi impediva di valutare detta distanza. Una volta giunti sul posto il Tribuzio si è rivolto espressamente a Lamorte e Barozzino invitandoli a voler predisporre l'allontanamento degli scioperanti dalla pista magnetica dove transitavano i carrelli AGV....preciso che il Tribuzio si è rivolto ai due delegati proprio in virtù della loro funzione istituzionale poiché siamo soliti interagire esclusivamente con i rappresentanti sindacalioltre a Barozzino e Lamorte c'erano altri sei rappresentanti sindacali di sigle diverse dalla FIOM....”; nonché da **Tribuzio Saverio** (teste aziendale): “...quando sono arrivato nei pressi dell'assemblea non riuscivo a vedere il carrello anzi lo intravedevo perché i lavoratori erano davanti ed intorno allo stesso...Ho espressamente detto a tutti di spostarsi per consentire il transito degli AGV”; da **Marino Patrizio**, responsabile della UTE 8 (teste aziendale): “...ad un certo punto tutti e cinque (Marino, Miele, Tribuzio, Tartaglia e Manniello) ci recavamo immediatamente in quella zona dove rinvenivamo i manifestanti che sostavano sul corridoio, anche nella zona riservata al passaggio dell'AGV...il Tribuzio, allora, rivolgendosi indistintamente a tutti, li invitava a spostarsi dal percorso del carrello perché ciò impediva lo svolgimento dell'attività produttiva.....poiché i manifestanti non si spostavano interveniva anche il Tartaglia che sottolineava anch'egli le medesime contestazioni formulando nuovi inviti...a quel punto i manifestanti rimanevano ai lati del corridoio riservato all'AGV, innanzi al quale rimaneva il sig. Lamorte ed il Barozzino, a circa un metro di distanza da questo....”; da **Miele Fulvio** (teste aziendale): “...anche io, Manniello e Marino abbiamo seguito Tribuzio e Tartaglia e ci siamo recati sui luoghi per cui è causa. Preciso che su tali luoghi siamo arrivati tutti e 5 contestualmente. Avevo modo

di notare circa una cinquantina di persone manifestanti che stazionavano in maniera irregolare, più precisamente sparpagliati, nel corridoio tra la UTE 3 e 4, e notavo, pur se con una certa difficoltà a causa del numero delle persone, la presenza di alcuni AGV fermi alle spalle degli scioperanti...preciso che i suddetti manifestanti occupavano anche la parte del percorso riservata al transito degli AGV...a quel punto il Tribuzio si è rivolto ai manifestanti ed ha chiesto loro di lasciare libero il percorso degli AGV...a quel punto prendeva la parola il Lamorte il quale rispondeva che i presenti erano in assemblea e che non stavano facendo nulla di male; anche il Barozzino successivamente interveniva ribadendo lo stesso concetto; pertanto il Tribuzio faceva notare a questi che, oltre ad ostacolare il transito degli AGV e quindi l'approvvigionamento dei materiali, stavano altresì violando le norme in materia di sicurezza...poiché a tali richiami nessuno si spostava, interveniva anche il Tartaglia che formalmente chiedeva ai manifestanti di spostarsi e di lasciare libero il passaggio degli AGV...preciso che prima del suddetto intervento del Tartaglia, il Tribuzio diceva al Barozzino, con riferimento alle norme in materia di sicurezza: "tu, tra l'altro, queste cose dovresti saperle perché sei RLS" ...dopo anche l'intervento del Tartaglia i manifestanti cominciarono a spostarsi sui lati destro e sinistro del percorso riservato agli AGV, mentre il Barozzino continuava a ribadire che si trattava di un'assemblea di lavoratori in sciopero"; da **Restaino Vito** (teste aziendale): "...il gruppo era composto da circa una cinquantina di personedopo aver avvertito i responsabili aziendali (in particolare io ho chiamato Tribuzio sul cellulare aziendale) sono rimasto sul posto ed ho potuto constatare che ivi sopraggiungeva il Barozzino, il quale si posizionava a fianco al Lamorte, subito dopo arrivavano Tribuzio e Tartaglia insieme a tre capi UTE. I medesimi sono arrivati intorno alle 2.05/2.10 e sono andati via alle 2.35...prima il Tribuzio e poi il Tartaglia hanno fatto presente a tutti i lavoratori

presenti che la loro posizione era di ostacolo al transito degli AGV, Lamorte e Barozzino, in un primo momento hanno risposto al Tribuzio che era in corso un'assemblea. Quando, poi, è intervenuto il Tartaglia per contestare le stesse cose, il Barozzino ha reagito chiedendo di indicargli un posto dove poter tenere l'assemblea. Intanto gli altri lavoratori si erano allontanati ed erano rimasti i soli Barozzino e Lamorte ..."; da **Forte Nicola** (teste aziendale): "...anche il Tribuzio ed il Tartaglia, poi, contestarono al gruppo di lavoratori che erano posizionati sul corridoio ed anche sul percorso riservato al transito degli AGV. Il Tribuzio, in particolare, chiedeva loro di mettersi al lato di tale passaggio per consentire il percorso dell'AGV, ma il Lamorte gli rispondeva che erano in assemblea, allora il Tribuzio ricordava in particolare al Lamorte ed al Barozzino che anche per motivi di sicurezza la normativa non consentiva la sosta in tale area..."; da **Barbano Sergio**: "...in quel frangente il gestore operativo puntava il dito contro il Lamorte il quale era insieme a tutti gli altri e gli diceva più volte che era passibile di contestazione..."; da **Parisi Antonio**: "...a seguito della proclamazione dello sciopero e dopo il corteo interno tra i corridoi ci siamo fermati per tenere un'assemblea nel corridoio tra la UTE 3 e la UTE 4. Il nostro assembramento interessava il camminamento pedonale, la pista di transito degli AVG e il corridoio ad essa attiguo. Tuttavia quando siamo arrivati ivi vi era un carrello già fermo e noi ci siamo fermati in assemblea circa 2-3 metri davanti al carrellonel corso dell'assemblea mi sono allontanato con 3-4 colleghi per circa 10-15 minuti onde fumare una sigaretta. Il Barozzino nell'occasione ci ha richiamato all'interno perché bisognava discutere sulla eventuale protrazione dello sciopero oltre l'orario in precedenza determinato. Al rientro io insieme agli altri colleghi ed al Barozzino ci siamo fermati a discutere dietro al carrello mentre l'assemblea continuava ad occupare gli spazi che ho già indicato...ad un certo punto è arrivato il G.O. accompagnato dal REPO e da

due capi UTE il quale ha iniziato a contestare al Lamorte il fatto che lo stesso bloccasse il carrello e quindi la produzione... era a circa 10-15 metri di distanza dal luogo in cui il G.O. discuteva con il Lamorte.... in quel frangente il delegato sindacale UILM, sig. Petrillosi avvicinava ai due contendenti facendo notare che il Lamorte non era l'unico che stava scioperando, in quanto lo sciopero aveva registrato l'adesione di circa 60 persone..a questa osservazione non vi è stata alcuna risposta da parte del G.O., anzi preciso che dopo poco, il Gestore medesimo, dopo aver chiesto ed ottenuto le generalità da Marco Pignatelli, ha effettuato la medesima contestazione nei confronti di costui...preciso che al momento delle contestazioni il Lamorte ed il Pignatelli erano comunque insieme ad altri lavoratori all'esterno della pista di transito degli AGV e più precisamente nell'area di camminamento pedonale....."; da **Santarsiero Michele**: "...durante la nostra assemblea nessuno dei responsabili aziendali ci ha mai contestato specificamente che stessimo impedendo il transito degli AGV. Io personalmente non capivo i motivi della contestazione soprattutto perché eravamo a 2/3 metri dai carrelli. Infatti quando ci siamo spostati il carrello non è ripartito.....Non ho capito il motivo per il quale i responsabili si rivolgevano per lo più al sig. Lamorte il quale era vicino agli altri lavoratori. Non ho altresì compreso il motivo delle contestazioni a Pignatelli, il quale in quel momento era alle mie spalle e si è mosso di qualche passo per ascoltare ciò che diceva il G.O...di fronte alle contestazioni dei responsabili, il Lamorte ha chiesto il perché stessimo ostacolando la produzione. La sua domanda non ha trovato risposta. Solo successivamente abbiamo autonomamente inteso che probabilmente volevano significare che stessimo bloccando i carrelli..."; da **Logrippo Giuseppe**: "...ad un certo punto sopraggiungono il Massari Costantino ed il Barozzino il quale ultimo ci invitava a rientrare per parlare sul da farsi.....quando io sono rientrato ho trovato un gruppo di persone che sostava sia

all'esterno che all'interno dell'area delimitata dalle linee gialle, riservata al passaggio dei carrelli..... preciso che quando mi sono allontanato dal corteo, per andare a fumare all'esterno, eravamo già arrivati tutti quanti davanti l'area posti innanzi al carrello e dove poi li ho ritrovati quando sono rientrato nello stabilimento. In tale prima fase, ossia quando siamo rientrati nell'area picking, prima che io andassi a fumare, non so se ci fosse o meno un carrello e se questo fosse o meno fermo, perché io non ero in testa al corteo...quando sono rientrato dalla pausa sigaretta davanti al carrello vi erano, in particolare nelle immediate vicinanze del suddetto carrello, il Lamorte ed il Barozzino oltre ad altri lavoratori ..."; da **Massari Costantino**: "...ricordo che si era fermato un gruppo di persone che stazionava sul posto dove sarebbero poi avvenuti gli eventi per cui è causa ma non ricordo, anzi ricordo che le persone stazionavano sia all'esterno sia all'interno dell'area destinata al passaggio dei carrellini..... il Barozzino è uscito contestualmente a me...dopo aver fumato siamo rientrati in stabilimento per raggiungere gli altri...rientrato ho nuovamente trovato o stesso gruppo di persone nella stessa zona dove li avevo lasciati prima....."; da **Fontana Michele**: "...preciso che molte altre persone si trovavano all'interno della stessa zona dove sostava il Pignatelli; il Lamorte ed il Barozzino, invece, erano vicino al Pignatelli ma più all'interno del corridoio riservato al passaggio dei carrellini. Io in particolare ero posto sulla fascia rossa sapendo che oltre non mi era consentito sostare..."; da **Labriola Maria**: "...alla discussione intercorsa tra il Tartaglia ed il Lamorte assisteva anche il Petrilli il quale faceva notare a Tartaglia che lo sciopero si era svolto nel rispetto delle regole del contratto...la discussione è durata poco più di due o tre minuti...al momento della discussione tra il Tartaglia ed il Lamorte, quest'ultimo era come noi posto a circa un paio di metri dal carrellino già fermo..."; da **Forgione Marco**, iscritto FIOM, partecipante allo sciopero: "...preciso che i responsabili

SATA non rivolsero al Lamorte un preciso invito a spostarsi, contestando solo il fermo della produzione...finché Lamorte, Barozzino e Pignatelli non si sono spostati, anche tutti noi altri siamo rimasti sulla banda magnetica perché non avevamo ancora capito che il problema era l'ostacolo al passaggio dell'AGV...ce ne siamo resi conto quando il gestore operativo ha mosso formale contestazione di tale ostacolo alla produzione dapprima anche al Pignatelli (che aveva una busta paga in mano) chiedendogli le generalità e, poi, quando è stato richiamato anche il Barozzino, intervenuto a difesa del Pignatelli, facendo notare al gestore che non era quello il modo di rivolgersi ad un lavoratore...".

Orbene, così essendosi svolti i fatti, è certo che, al momento dell'intervento del Tartaglia nella zona riservata al transito degli AGV vi erano, oltre i dipendenti licenziati, altri manifestanti, i quali, solo con il progressivo degenerare della discussione del gestore operativo con il Lamorte ed il Barozzino, si sono man mano spostati restando peraltro nelle immediate vicinanze, ai lati del corridoio, così da rimanere esposti al pericolo di investimento e da impedire le verifiche di sicurezza preliminari al riavvio dell'AGV. A tale proposito deve sottolinearsi che la raffigurazione fotografica del veicolo evidenzia che il suo *bumber*, e cioè il paraurti esterno, fuoriesce rispetto all'unità motrice che cammina guidata dal nastro magnetico, con la conseguenza che, essendo verosimile ipotizzare un ingombro del convoglio anche oltre la delimitazione di cui alla banda magnetica (non a caso, proprio sul *bumber* sono collocati, come si evince dal manuale d'uso, i dispositivi tattili di protezione), ne risulta pericolosa la circolazione in caso di presenza di persone nella parte del corridoio più prossima alla banda magnetica. Vi è, infatti, da chiedersi se, pur libera la zona sulla quale insiste la banda magnetica, ma posizionato un certo numero di operai sui corridoi immediatamente limitrofi, prudente sarebbe stato il riavvio dell'AGV, e ciò proprio per l'esigenza del rispetto di quelle norme di cautela che secondo

il giudice dell'opposizione ha indotto i responsabili ad attendere che i tre operai licenziati si spostassero prima di ripristinare il funzionamento dei carrelli - *"infatti se non si spostavano, pur essendo l'AGV già fermo per i più svariati motivi, i tecnici S.A.T.A. non potevano manualmente resettarlo e riavviarlo, se non accettando il rischio di poter investire qualcuno in caso di un guasto paventato proprio dal sindacato"*-. Sul punto è significativa la deposizione di **Parisi Antonio**: *"...preciso che al momento delle contestazioni il Lamorte ed il Pignatelli erano comunque insieme ad altri lavoratori all'esterno della pista di transito degli AGV e più precisamente nell'area di camminamento pedonale..la distanza dai carrelli era sempre nell'ordine di 2-3 metri...preciso comunque che i carrelli sono dotati anche di fotocellule laterali per cui vanno soggetti a fermo momentaneo nel caso in cui si incrociano con un pedone intento a camminare nel corridoio pedonale. Il mezzo riparte non appena l'ostacolo è superato..."*.

Certo è che, per quanto detto, risulta ulteriormente ridotto il tempo in cui gli operai licenziati sono rimasti soli nella zona di transito degli AGV (intesa, questa, come di "sicuro" transito), come ha riferito il **Tartaglia**: *"...a discutere con me, a circa un metro davanti ai carrelli..."* ed analogamente il **Tribuzio**: *"...ad un certo punto, dopo l'intervento del Tartaglia, la maggioranza dei lavoratori si è spostata. Sono rimasti a circa 80cm./1 metro, Barozzino e Lamorte (Lamorte a circa 80 cm./ 1 metro, Barozzino era spostato in avanti verso di me) mentre discutevano con il Tartaglia. Pignatelli quando è stato contestato si era frapposto tra il Lamorte e il carrello AGV...."*.

Dunque, alla luce delle risultanze acquisite, l'addebito contestato deve subire un sicuro ridimensionamento, tanto con riferimento all'asserito deliberato intento di ostacolare la produzione, quanto con riferimento alla sua componente oggettiva, identificata dalla società in un *"impedimento al transito, decorso, passaggio del carrello stesso che i tre*

licenziati con la loro condotta (negligente e oltraggiosa) hanno certamente causato”, impedimento che, a tutto voler concedere, è risultato temporalmente più circoscritto di quello lamentato, con ovvie conseguenze sul danno asseritamente derivatone, relativamente al quale giova, in ogni caso, precisare che mancano elementi che consentano di ravvisarlo sotto forma di pregiudizio per la competitività aziendale. Il che induce a formulare ampie riserve sulla rispondenza ad un criterio di proporzionalità dei licenziamenti *sub iudice*.

Tutto ciò posto, si impongono le seguenti ulteriori considerazioni.

Non è indifferente, ai fini della complessiva valutazione di quanto accaduto, che prima il Tribuzio e poi il Tartaglia si siano rivolti, tra tutti i lavoratori in quel momento presenti nella zona interdetta (e tra questi, come ha dichiarato lo stesso **Tartaglia**, “*c'erano altri sei rappresentanti sindacali di sigle diverse dalla FIOM*”), proprio al Lamorte (che, secondo quanto riferito dalla teste **Minutillo Genoeffa**: “*...non era in una posizione particolare rispetto agli altri lavoratori ma era insieme agli stessi ... appena il Tartaglia è arrivato nei pressi dell'assemblea ha immediatamente contestato Lamorte, il quale era fra gli altri lavoratori*”) ed al Barozzino (sopraggiunto solo in quel momento). Ciò è dipeso, come precisato proprio dal **Tartaglia**, dallo loro “*funzione istituzionale*” grazie alla quale si pensava di ottenere “*l'allontanamento degli scioperanti dalla pista magnetica dove transitavano i carrelli AGV*”.

Ma la scelta dei predetti, ed in un secondo momento, quasi “a ruota”, del Pignatelli (avvicinatosi ai delegati della propria organizzazione sindacale già impegnati nella discussione) quali interlocutori dei responsabili aziendali ed in particolare del gestore operativo (che pure in qualcuno dei presenti ha destato perplessità: si veda quanto dichiarato da **Barbano Sergio**: “*...in quel frangente il gestore operativo puntava il dito contro il Lamorte il quale era insieme a tutti gli altri e gli diceva più volte che era*

passibile di contestazione...io personalmente non ho capito né il motivo della contestazione né perché il gestore prendesse di mira il solo Lamorte... In quel frangente, poi, senza che nemmeno per tale lavoratore ho ben compreso il motivo della contestazione, il gestore si è rivolto al Pignatelli richiedendogli le generalità perché a suo dire lo stesso avrebbe dovuto procedere al licenziamento del Pignatelli...non ho compreso il motivo di tale accanimento, poiché il Pignatelli era uno qualunque degli astanti e non aveva posto in essere alcuna condotta particolare..."; da Santarsiero Michele: "...non ho capito il motivo per il quale i responsabili si rivolgevano per lo più al sig. Lamorte il quale era vicino agli altri lavoratori. Non ho altresì compreso il motivo delle contestazioni a Pignatelli, il quale in quel momento era alle mie spalle e si è mosso di qualche passo per ascoltare ciò che diceva il G.O....."; da Minutillo Genoeffa: "...nel frangente il Pignatelli era a fianco a me, mentre consultava la sua busta paga; lì vicino c'era anche Massari; in quel frangente il G.O. ha contestato anche al Pignatelli, che era con me nell'area rossa, il blocco dell'attività produttiva. Più precisamente, prima ha provveduto ad identificare il Pignatelli dopo di che ha profferito le seguenti parole: "Lamorte e Pignatelli siete contestati"io ho avvertito l'ingiustizia subita da Lamorte e Pignatelli ed ho sollecitato il mio delegato ad intervenire facendogli notare che al posto dei due avrei potuto esserci anche io..."; da Labriola Maria: "...il Restaino e il Forte si avvicinarono al Lamorte, il quale era insieme agli altri delegati sindacali...intimandogli di riprendere la produzione...detta circostanza, ossia l'essersi riferiti ad un delegato in particolare apparve a noi strana. A mio avviso i responsabili SATA si sarebbero dovuti rivolgere a tutti i delegati considerato anche che, ad esempio, Evangelista aveva una maggiore anzianità di mandato rispetto al Lamorte...successivamente sopraggiunsero sul luogo anche il Tartaglia, Tribuzio, Restaino e Forte che rivolgendosi solamente al Lamorte gli

contestavano il fermo della produzione ...senza null'altro specificare ...il Lamorte rispondeva "noi siamo in sciopero". A quel punto il Tartaglia richiamava anche il Pigantelli che era vicino a noi altri (a me, Evangelista ed altri) con la busta paga in mano, chiedendogli le proprie generalità..." è stata la sola ed esclusiva ragione che, in un arco temporale come sopra delimitato, ha indotto a non allontanarsi i lavoratori poi licenziati, trattenutisi appunto sul posto per rispondere alle contestazioni che (solo) a loro venivano rivolte e che percepivano come ingiuste. Si richiama, con riferimento ad analoga condivisa percezione, quanto dichiarato dal teste **Forgione Marco** - già sopra riportato - e dalla teste **Labriola Maria**: "...inizialmente non ci eravamo resi conto del perché fosse stato loro contestato il fermo della produzione, ce ne siamo resi conto successivamente, quando, allontanatisi tutti dal carrello, il Restaino provvedeva ad avviare la manovra di ripristino del funzionamento del carrello...dopo aver fatto le necessarie manovre, il carrello non ripartiva ed il Tartaglia rivolgendosi al Restaino con un tono un po' alto gli diceva: come mai non riparte questo carrello?"; alla discussione intercorso tra il Tartaglia ed il Lamorte assisteva anche il Petrilli il quale faceva notare a Tartaglia che lo sciopero si era svolto nel rispetto delle regole del contratto..".

Del resto, anche valutando la condotta da un punto di vista oggettivo, non può ritenersi che lo stazionamento dei lavoratori sulla banda magnetica su cui si muove il carrello AGV abbia integrato un comportamento materiale diretto ad ostacolare il transito del convoglio (risultando, al più, lo stesso impeditivo di un pronto ripristino - condizione, però, come già detto, comune anche ai lavoratori che si trovavano nelle immediate vicinanze della banda magnetica -), tale da poter essere in qualche modo assimilato alle condotte sottoposte all'esame del Supremo Collegio e di cui sopra si è detto (v. retro, pag. 30, Cass. n. 3508 del 24/5/1986). Al riguardo rileva la circostanza, pressoché unanimemente riferita, che, anche



quando tutti i lavoratori si sono spostati (compresi il Lamorte, il Barozzino, il Pignatelli), i carrelli non sono ripartiti, essendosi resa necessaria una attività di riavviamento manuale dell'AGV. Significativo è quanto riferito (per citare solo i testi dell'azienda) da **Restaino Vito**: *".... il Tartaglia continuava a contestare che stavano bloccando gli AGV, i lavoratori continuavano a ripetere che dovevano tenere l'assemblea. Si sono allontanati dal carrello alle 2.35 circa....Dopo l'allontanamento ho provveduto a ripristinare il carrello schiacciando il tasto reset..."*; da **Forte Nicola**: *".....E' vero che verso le 2.30 Lamorte, Barozzino e Pignatelli si spostavano e constatavo che l'AGV non ripartiva; il Restaino interveniva sull'avviamento dello stesso premendo il pulsante "reset"..."*; da **Miele Fulvio**: *"...spostatisi i manifestanti, poiché il carrello AGV non ripartiva automaticamente, il Restaino interveniva manualmente sul pulsante reset per consentire la ripresa del movimento.."*. Ciò, invero, non esclude l'anomalia del permanere per un certo tempo in una zona comunque interdetta ai pedoni (e tale era indubbiamente la zona su cui insisteva la banda magnetica per il transito degli AGV). Tuttavia, in un contesto in cui era in corso uno sciopero, le linee erano state bloccate ed i carrelli risultavano fermi (senza le luci di emergenza accese che potessero lasciare intendere la sussistenza di una anomalia nel transito), è verosimile che la contestazione (sia stata essa formulata come del blocco della produzione ovvero come del blocco dei carrelli) possa essere stata percepita come qualcosa di ingiusto (come emerso da risultanze già richiamate - vedi pagg. da 53 a 55 -).

Se, allora, va ritenuto che i responsabili aziendali, pur essendo in corso di svolgimento uno sciopero, fossero legittimati, in base ai principi sopra richiamati in tema di limiti esterni al diritto di sciopero, a dare le disposizioni volte a garantire la conservazione dell'assetto organizzativo e la ripresa della produzione, non può trascurarsi il fatto che, per le modalità con cui le stesse sono state impartite, per la concitazione del momento e lo scontro

sindacale dichiaratamente in atto (già il solo fatto che giungono sul posto, oltre al Forte ed al Restaino, altri 5 responsabili aziendali, tutti insieme, è indicativo dell'impatto anche emotivo che tale intervento può aver avuto sul gruppo degli scioperanti) nonché per la situazione oggettiva del fermo dei carrelli, siano state intese come dirette a censurare qualcosa (e cioè, appunto, il blocco dei carrelli) che i lavoratori assumevano di non aver provocato. Del resto, la stessa circostanza che il Tartaglia abbia dovuto più volte ripetere tanto l'invito a spostarsi quanto la contestazione, è significativa, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, del fatto che non era stato immediatamente compreso che non veniva addebitato il blocco dei carrelli bensì il posizionamento atto ad impedirne il transito (o meglio, per quanto sopra detto, la ripresa del transito).

D'altronde, una valutazione compiuta della vicenda non può trascurare che il modo del Tartaglia di rapportarsi con il Lamorte, il Barozzino ed il Pignatelli non è stato così tranquillo e pacato come la società sostiene.

Intanto si osserva che ad un "atteggiamento provocatorio" del gestore operativo si fa riferimento nel documento sottoscritto in modo unitario da tutta la RSU nell'immediatezza dello svolgimento dei fatti. E' vero che alcuni sottoscrittori di tale documento (ed in particolare i delegati FISMIC a UILM, cioè i rappresentanti sindacali delle organizzazioni che, come è notorio, hanno espresso forti criticità nei confronti della FIOM in relazione alla posizione da quest'ultima assunta con riguardo ai c.d. "accordi di Pomigliano", sostanzialmente addebitando alla stessa la responsabilità della rottura della unità sindacale tra le organizzazioni maggiormente rappresentative del paese) ne hanno, successivamente, in un certo qual modo preso le distanze, parlando delle riserve che esso aveva suscitato o comunque di perplessità avute al momento della richiesta della relativa sottoscrizione (si veda quanto dichiarato da **Logrippo Giuseppe**: "...io non ero d'accordo sull'iniziativa di

redigere tale documento ed invitavo il Massari ed il Fontana a non sottoscriverlo; ma poiché nell'occasione venivo fatto oggetto di ilarità da parte di Petrilli (in quanto mi diceva che dovevo farmi prima autorizzare dal mio segretario Roselli) alla fine mi convinsi anch'io a sottoscrivere una dichiarazione circa la regolarità delle modalità dell'avvenuto sciopero..."; da **Massari Costantino**: "...il documento sottoscritto da noi delegati quella sera è stato fatto con la finalità particolare di tutelare il lavoratore Pignatelli da eventuali sanzioni disciplinari.....ricordo le perplessità mie e del Logrippo nel sottoscrivere tale documento. Almeno inizialmente.il Logrippo mi aveva manifestato la propria perplessità circa le conseguenze che nel caso particolare avrebbe potuto comportare tale documento circa lo "scontro" avvenuto in precedenza con i preposti alla produzione..."; da **Petrilli Donato**: "...se non ricordo male, almeno inizialmente, il Logrippo si mostrò perplesso a firmare tale documento, tant'è che io lo invitai a chiamare il proprio segretario provinciale....se avessi saputo all'epoca che il contenuto di tale documento non sarebbe rimasto in ambito aziendale forse non lo avrei sottoscritto...").

Tuttavia va considerato che il documento in questione era stato ritenuto "inusuale" dal segretario generale della FISMIC, **Di Maulo Antonio**, il quale, come dallo stesso dichiarato, ne aveva chiesto conto al segretario provinciale Roselli Marco e, su indicazione di questi, a Logrippo Giuseppe. In effetti, un documento sottoscritto congiuntamente ai delegati FIOM era certo inusuale in un momento di contrapposizione tra le stesse sigle sindacali (il c.d "accordo di Pomigliano" - che mirava al rilancio della produttività con l'introduzione di regole innovative sull'orario di lavoro, lo straordinario, la distribuzione delle mansioni tra operai diretti ed indiretti, l'organizzazione del lavoro ed altro, fino alla previsione di una clausola di responsabilità per la mancata osservanza degli impegni assunti dalle OO.SS. e dalle R.S.U. anche a livello dei suoi componenti - era stato stipulato

tra la FIAT Group Automobili e la FILM, UILM, FISMIC e le R.S.U. dello stabilimento di Pomigliano in data 8/6/2010 e cioè prima dello svolgimento dei fatti per cui è causa e non era stato siglato dalla FIOM-CGIL; analogamente era accaduto con l'accordo per lo stabilimento di Mirafiori firmato in data 23/2/2010 dalla FIAT e dai sindacati metalmeccanici, esclusa la FIOM-CGIL). Proprio per questo, però, tale documento assume, con riguardo alla completa ricostruzione dei fatti, una valenza particolarmente significativa che, solo attribuendo ai delegati FILMIC e UILM sottoscrittori dello stesso una sorta di "sudditanza" funzionale rispetto a quelli della FIOM, potrebbe escludersi.

Si aggiunga che nessuno dei predetti testi ha affermato che, quanto nel documento riportato in ordine all'atteggiamento del Tartaglia, non corrispondesse al vero. Anzi il teste **Petrilli Donato** ha così dichiarato: *"...ricordo che al mio rientro vidi il gestore operativo già sul posto dove si stavano svolgendo gli eventi, che stava già contestando al Barozzino ed al Lamorte più volte, con tono elevato, il fermo della produzione, perché stavano ostacolando l'attività produttiva, non ho sentito però invitare loro a spostarsi.. ...ribadisco che il tono del gestore operativo era alto, io personalmente mi sarei limitato semplicemente a dire: "guardate che dovete spostarvi perché siete sul posto dei carrelli..."...non ricordo che nell'occasione io mi sia rivolto al Tartaglia dicendogli "guarda che mò stai esagerando"; per me l'atteggiamento del Tartaglia è stato percepito come provocatorio ...preciso che le provocazioni ci sono state da una parte e dall'altra...."*

Ha fatto riferimento ad un crescendo di tono del Tartaglia anche **Massari Costantino**: *".....preciso che inizialmente il Tartaglia, nel contestare il blocco della produzione, ha usato dapprima un tono normale e successivamente un tono più deciso....."*. Non si dimentichi che il Massari è il delegato FISMIC che, come si evince dagli atti trasmessi alla Corte dalla Procura della Repubblica di Melfi, messo di fronte alla trascrizione di un

colloquio intercorso tra lui ed il Barozzino e da quest'ultimo registrato - colloquio il cui testo non è nella disponibilità del Collegio, non essendone stata autorizzata la produzione in giudizio da parte del giudice dell'opposizione, ma che, per quanto si evince dai verbali di sommarie informazioni dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Melfi, regolarmente acquisiti, dovrebbe verosimilmente avuto ad oggetto una ricostruzione dei fatti avvenuta la notte tra il 6 e 7 luglio in senso conforme a quella, nel presente giudizio, prospettata dall'appellante - ha dichiarato alla P.G. che le parole dette al Barozzino erano *“bugie e discorsi inventati a scopo solidale, giusto per confortare Barozzino Giovanni, dato che in quei giorni era giù di morale”*. Tale comportamento del Massari - e, nel complesso, quello degli altri delegati che hanno preso le distanze dal documento sopra citato - la dice lunga su quanto una posizione assunta in un ambito valutato come riservato e soprattutto come destinato a rimare tale, possa aver risentito, nel momento della ufficiale e pubblica conferma, della necessità di apparire fedeli alla linea di contrapposizione sindacale, risultandone, così, influenzata. Ugualmente il teste **Parisi Antonio** ha dichiarato che proprio il Barozzino aveva avuto quale prima reazione quella di contestare i toni usati dal Tartaglia: *“...il gestore ha proseguito diverse volte a contestare la presunta infrazione al Pignatelli, finché non è intervenuto il Barozzino il quale ha contestato i toni utilizzati dal g.o. facendo al contempo presente che non era giusto che egli si rivolgesse direttamente al lavoratore essendo più opportuno che interloquisse invece con i delegati...il Barozzino è stato il primo ad intervenire in difesa del Pignatelli anche se io stesso ho avvertito che il gestore stesse contestando una circostanza non vera in quanto non stavamo bloccando i carrelli perché i carrelli erano già fermi e le linee erano ferme perché una parte dei lavoratori era in sciopero. Nessun altro è intervenuto a difendere Pignatelli...*”. Non diversamente si è espressa la teste **Labriola Maria**: *“...a quel punto il*

Tartaglia richiamava anche il Pignatelli che era vicino a noi altri (a me, Evangelista ed altri) con la busta paga in mano, chiedendogli le proprie generalità, il Pignatelli glielne forniva e il Tartaglia a lui rivolgendosi gli diceva più volte: "lo sai che anche tu sei passibile di licenziamento?"; nel frattempo interveniva anche il Barozzino (che stava parlando con un altro lavoratore) che, rimanendo sul posto e girandosi verso il Tartaglia, gli faceva notare che non erano questi i modi di rivolgersi ad un lavoratore; il Tartaglia rispondeva: "allora sei contestato anche tu"; a questo punto il Tribuzio, rivolgendosi a tutti i soggetti coinvolti nella discussione, li invitava ad andare a discutere nel suo ufficio; il Tartaglia gli rispondeva che nella sua officina comandava lui...".

Ma questa fase della vicenda assume importanza anche sotto altro profilo.

Risulta dalle deposizioni testimoniali or ora riportate che la discussione tra il Lamorte ed il Barozzino, da una parte, ed il Tartaglia, dall'altra, si è fatta decisamente più animata dopo le contestazioni rivolte da quest'ultimo al Pignatelli, avvertite da più di un lavoratore presente ai fatti come un incomprensibile accanimento nei confronti di chi non aveva avuto un comportamento tale da giustificare un richiamo così perentorio e grave. In tale prospettiva rileva anche il primario ruolo sindacale rivestito dal Lamorte e dal Barozzino i quali, a fronte del diretto coinvolgimento di un iscritto FIOM nelle stesse accuse a loro rivolte (e per quanto sopra detto percepite come ingiuste), hanno ritenuto di intervenire in difesa del lavoratore. Emblematico è che, nella situazione come determinatasi, la teste **Minutillo Genoeffa**, iscritta ad un sindacato diverso da quello del Lamorte e del Barozzino, e cioè alla FISMIC, abbia avvertito l'esigenza di chiedere l'intervento del proprio delegato ("*...in quel frangente il G.O. ha contestato anche al Pignatelli, che era con me nell'area rossa, il blocco dell'attività produttiva. Più precisamente, prima ha provveduto ad identificare il Pignatelli dopo di che ha profferito le seguenti parole:*

“Lamorte e Pignatelli siete contestati”....io ho avvertito l’ingiustizia subita da Lamorte e Pignatelli ed ho sollecitato il mio delegato ad intervenire facendogli notare che al posto dei due avrei potuto esserci anche io...”).

Di certo, allora, vi è stata la permanenza dei tre lavoratori licenziati in una zona interdetta al personale per alcuni minuti (5-6 secondo la ricostruzione temporale sopra effettuata, avendo come limite finale quello delle 2.30 di cui alle lettere di contestazione), successivi all’intervento *in loco* del Tartaglia (dei quali, almeno i momenti iniziali in condivisione con altri lavoratori e delegati sindacali), in un contesto di animata discussione con il gestore operativo, caratterizzata da toni non propriamente pacati e dalla già sopra riferita percezione dell’ingiustizia della contestazione rivolta ai tre lavoratori in quel frangente in ragione dell’accertato fermo del carrello.

Così come è innegabile che il trascendere della discussione, con un sicuro malgoverno delle espressioni verbali da parte del Lamorte e del Barazzino, era anche dipeso dal fatto che il Tartaglia aveva minacciato di licenziamento (“*contestato*”) il Pignatelli (dicendo al suo indirizzo che era passibile di licenziamento e, come riferisce il teste **Evangelista Gerardo**, “*scandendo bene le parole*”) laddove, tale lavoratore, a detta dei testi sopra citati, era stato in una posizione defilata e solo a discussione già iniziata si era avvicinato ai due delegati, ponendosi vicino a loro a braccia conserte. Il Pignatelli, peraltro, era stato visto con una busta paga in mano (si veda quanto riferito da **Minutillo Genoeffa**: “...nel frangente il Pignatelli era a fianco a me, mentre consultava la sua busta paga...” e da **Labriola Maria**: “...a quel punto il Tartaglia richiama anche il Pignatelli che era vicino a noi altri (a me, Evangelista ed altri) con la busta paga in mano, chiedendogli le proprie generalità; il Pignatelli gliela forniva e il Tartaglia a lui rivolgendosi gli diceva più volte “lo sai che anche tu sei passibile di licenziamento?”; nel frattempo interveniva anche il

*Barozzino (che stava parlando con un altro lavoratore) che, rimanendo sul posto e girandosi verso il Tartaglia, gli faceva notare che non erano questi i modi di rivolgersi ad un lavoratore; il Tartaglia rispondeva: allora sei contestato anche tu...”), segno tangibile di un interesse in quel momento circoscritto solo a verifiche di tipo retributivo. D'altra parte, se in difesa di tale lavoratore sono scesi tutti i delegati sindacali con la sottoscrizione del documento sopra menzionato, la cui motivazione è stata una sorta di “debolezza” dell'operaio (il teste **Petrilli** ha riferito che, dopo la contestazione del Tartaglia, il Pignatelli era rimasto “imbambolato”; il teste **Barbano Sergio** ha dichiarato: “...Pignatelli ha declinato con timore le proprie generalità ed in quel momento è intervenuto il Barozzino ...”), è veramente arduo sostenere, come fa il primo giudice, che dietro quelle braccia conserte vi potesse essere un atteggiamento di sfida. Del resto, si tratta di un gesto talmente comune da non poter assumere un qualche univoco significato ben potendo, ad esempio, lo stesso essere inteso, secondo i più studiati e conosciuti canoni interpretativi del linguaggio del corpo, come espressivo di una chiusura verso l'esterno, di una scarsa disponibilità alla comunicazione, di una forte vulnerabilità (braccia incrociate come forma di difesa, per creare una barriera fra la persona ed il soggetto che incute preoccupazione).*

A ciò deve aggiungersi che:

a) le frasi rivolte dal Lamorte e dal Barozzino al gestore operativo per contestarne l'autorità, lungi dal porre in discussione una gerarchia aziendale, sembrano in quel contesto più che altro dirette a reagire, da delegati sindacali, ad un ammonimento (al Pignatelli) valutato come improprio tanto nei toni quanto nella sostanza. Né va sottaciuto che l'essere in quel momento i lavoratori in sciopero può aver indotto il Lamorte ed il Barozzino a non riconoscere il ruolo gerarchico del Tartaglia;

b) nessuna valenza intimidatoria o anche gravemente offensiva può essere attribuita, considerato il contesto e l'aspro diverbio che si stava consumando, alle frasi pronunciate dal Barozzino all'indirizzo del Tartaglia "*mi devi dare del lei*" o "*ti si è incantato il disco?*". Riguardo alla prima frase, non è condivisibile l'assunto del primo giudice che, in modo alquanto singolare, ha dedotto la valenza irrispettosa e provocatoria "*volta al pubblico ludibrio*" dal fatto che detto lavoratore "*...è il primo a non dare (del lei) al giudice dell'opposizione durante tutto il suo interrogatorio, così come del resto gli altri due suoi colleghi!*". Riguardo alla seconda, va escluso che la stessa, al di là dell'espressione sconveniente, possa aver avuto una portata oggettivamente offensiva ovvero di pubblico scherno;

c) lo scambio verbale, scaturito in un contesto ambientale di forte contrapposizione, nel quale i toni esasperati hanno reciprocamente valicato il confine di una discussione pacata e misurata, è, in effetti, solo significativo di una poco controllata gestione da parte degli operai licenziati dei propri mezzi espressivi, non anche di una intenzione di offendere ovvero intimidire l'interlocutore (al contrario, va registrato che, se un effetto la discussione ha avuto nell'immediato, è stato quello di disorientare alcuni fra quelli che vi avevano assistito; si richiama, al riguardo, quanto riferito tal teste **Evangelista Gerardo**: "*...già alle 3 meno venti alcuni lavoratori si allontanavano timbrando la ripresa dell'attività nonostante lo sciopero ufficialmente terminasse alle 3 ...*");

d) analogamente la "minaccia" di estendere lo sciopero a tutto il montaggio (si veda quanto dichiarato da **Logrippo Giuseppe**: "*.....il Barozzino riferendosi al Tartaglia minacciava di estendere lo sciopero a tutto il montaggio (non solo dalla 1 alla 4 ma a tutte e 20) trasformando la protesta in uno sciopero contro il Gestore...*"), lungi dall'integrare una

condotta illegittima, altro non è se non la rivendicazione di un diritto costituzionalmente garantito.

Discende dai rilievi sinora svolti - avuto riguardo soprattutto alle modalità, anche di tempo, della vicenda, che non evidenziano specifici e, quanto a gravità, significativi addebiti a carico del Barozzino, del Lamorte e del Pignatelli, rispetto ad altri manifestanti, nonché al fatto che non risulta che questi ultimi siano stati raggiunti da alcun provvedimento disciplinare, a differenza dei suddetti Barozzino, Lamorte e Pignatelli, malgrado la sostanziale equivalenza dei rispettivi comportamenti sopra illustrata - che i licenziamenti di cui trattasi rappresentano nulla più che misure adottate per liberarsi di sindacalisti che avevano assunto posizioni di forte antagonismo, con conseguente immediato pregiudizio per l'azione e la libertà sindacale: nel che è dato ravvisare un *quid pluris* degli estremi propri della condotta antisindacale sanzionata dall'art. 28 della legge n. 300/1970, da rapportare pacificamente ad ogni comportamento datoriale oggettivamente lesivo della libertà e dell'attività sindacale, anche se non avente quella finalità (finalità invece ricorrente nella specie, come si è appena sottolineato) - si veda Cass. n. 1684 del 5/2/2003, Cass. n. 9250 del 18/4/2007; Cass. n. 29257 del 12/12/2008 -.

L'appello va, dunque, accolto senza necessità dell'ulteriore attività istruttoria sollecitata con il quinto motivo di gravame e, per l'effetto, deve essere rigettata l'opposizione di parte appellata avverso il decreto del Tribunale di Melfi - giudice del lavoro - n. 2451/2010 del 9/8/2010, quindi da confermare.

E', peraltro, da rilevare che tanto il giudice della fase sommaria quanto quello dell'opposizione hanno disposto la pubblicazione del dispositivo, a cura e spese, nel primo caso, della società e, nel secondo caso, della O.S. opposta, sui quotidiani "Il Corriere della Sera" e "La Repubblica".

Di tale pubblicazione (chiesta in sede di ricorso *ex art. 28* dalla FIOM-CGIL ed in sede di opposizione dalla S.A.T.A. S.p.A.) non è stato indicato il fondamento normativo, cioè se essa è stata disposta ai sensi dell'art. 28 (norma che, pur prevedendo solo - e come obbligatoria - la pubblicazione *ex art. 36 c.p.* della sentenza penale resa ai sensi dell'art. 650 c.p., nel caso in cui il datore di lavoro non ottemperi al decreto o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione, non escluderebbe, in virtù della previsione generale di cui all'art. 28 cit., comma 1, intesa a garantire non solo la cessazione del comportamento antisindacale ma anche la rimozione degli effetti lesivi già realizzati, la possibilità della pubblicazione dello stesso decreto o della sentenza resa nel giudizio di opposizione), ovvero ai sensi dell'art. 120 c.p.c. che nella formulazione attuale prevede che: *"Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati"*.

Resta il fatto che la riforma nei termini precisati della pronunzia gravata fa venire meno il titolo a base dell'onere delle spese di pubblicazione con essa poste a carico della FIOM-CGIL, la quale, pertanto, a ragione ne invoca il rimborso.

L'obiettiva complessità e controvertibilità della ricostruzione in fatto della vicenda costituisce giusto motivo per una integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla **FIOM-CGIL di POTENZA**, con atto depositato in data 19/10/2011, nei confronti di **S.A.T.A. S.p.A.**, avverso la sentenza del Tribunale di Melfi - giudice del lavoro - n. 475/2011 pronunciata in data 14/7/2011, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:

- 1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione di parte appellata avverso il decreto del Tribunale di Melfi - giudice del lavoro - n. 2451/2010 del 9/8/2010, che quindi conferma;
- 2) condanna la S.A.T.A. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione in favore dell'appellante delle spese da quest'ultima sostenute per la pubblicazione sui quotidiani "Il Corriere della Sera" e "La Repubblica" del dispositivo della sentenza impugnata;
- 3) compensa tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio.

Potenza, 23/2/2012

Il Consigliere estensore
- dott. Caterina Marotta -

IL CANCELLIERE
Nicolina LAGUARDIA

Il Presidente
- dott. Pio Ferrone -

CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Depositato in Cancelleria
Potenza, 23 MAR 2012
IL CANCELLIERE
Nicolina LAGUARDIA

Spedito N 1 Copia

esecutiva e N. 1 (quattro)

autentiche

AVV. Te. Focorete, Vico, Ricchini, Grossi
nell'interesse di Fiom (sul dispositivo) 67

Potenza 27-2/2012
IL CANCELLIERE
* Cancelleria LAGUARDIA